



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 375

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 16 giugno 2020

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86)</i>	Pag.	5
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87)</i>	»	5
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	6
<i>Plenaria</i>	»	7
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67)</i>	»	13
<i>Plenaria</i>	»	13
4 ^a - Difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48)</i>	»	26
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49)</i>	»	26
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50)</i>	»	27
<i>Plenaria</i>	»	27
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	33
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	47
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	54
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	61
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	62
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	72
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 117)</i>	»	78
<i>Plenaria</i>	»	78
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	81

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 135)</i>	<i>Pag.</i>	89
<i>Plenaria</i>	»	89
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	95
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	108

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	114
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato X analisi dei programmi e dei collaboratori di giustizia (Riunione n. 15)</i>	»	115
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	115
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	117
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	119

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 16 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,15

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1144
E CONNESSI (DISTACCO-AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSO-
FELTRIO)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 87

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 14,20

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTI-
TUZIONALE N. 865 (RICONOSCIMENTO INSULARITÀ)*

Sottocommissione per i pareri**85^a Seduta***Presidenza del Presidente***BORGHESI**

La seduta inizia alle ore 14,50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» (n. 175)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive con i seguenti rilievi:

– all'articolo 40, si segnala l'opportunità di seguire la stessa tecnica adottata per le restanti disposizioni dello schema di decreto, provvedendo non alla modifica diretta del Codice civile ma alla sostituzione dell'articolo 377 del decreto legislativo n. 14 del 2019;

– all'articolo 41, si invita a valutare se il termine per l'operatività degli obblighi di segnalazione ivi previsti, che si intende fissare al 15 febbraio 2021, sia da ritenersi coerente con la proroga al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice, disposta dal decreto-legge n. 23 del 2020;

– in via generale, si ritiene opportuno prevedere la pubblicazione, prima del 1° settembre 2021, del testo coordinato del Codice.

La Sottocommissione conviene.

(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo segnalando che, all'articolo 2, comma 1, tra i compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, la previsione di cui alla lettera *f*), relativa allo svolgimento di corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione di situazioni di conflitto, nonché a migliorare la comunicazione con gli utenti, fa riferimento esclusivamente al personale medico e sanitario e non anche al personale socio-sanitario.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria

160^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1845) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore GARRUTI (*M5S*) riferisce sul decreto-legge n. 26 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

Il testo del provvedimento, quale risultante dall'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, si compone di cinque articoli e contiene un triplice ordine di disposizioni, dettate in via eccezionale, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Le disposizioni sono volte a:

- posticipare i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;
- estendere l'applicazione del principio dell'*election day* ai fini dello svolgimento del referendum sul testo di legge costituzionale circa la riduzione del numero dei parlamentari;
- ridurre il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione di liste e candidature nelle elezioni comunali o regionali (in tale secondo caso, salva diversa determinazione della Regione interessata) dell'anno 2020.

Con riferimento alla posticipazione delle consultazioni elettorali, le scadenze interessate riguardano le elezioni suppletive per la Camera e per il Senato, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, le elezioni dei consigli provinciali nonché dei presidenti delle Province e le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e per l'elezione del presidente, nelle Regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, l'articolo 1 reca le disposizioni di rinvio delle consultazioni elettorali, differenziato per tipo di elezione.

In relazione alle suppletive per la Camera e il Senato, viene fissato il termine per lo svolgimento delle elezioni, per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, in 240 giorni dalla dichiarazione della vacanza, anziché in 90 giorni come previsto dalla vigente legge elettorale.

Per quanto riguarda le elezioni comunali e circoscrizionali, il turno annuale ordinario del 2020 è rinviato a una domenica e successivo lunedì compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre, anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno. È previsto si voti nello stesso periodo anche per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali che debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020. Con una integrazione approvata durante l'esame in prima lettura, sono state escluse dall'applicazione della disposizione le elezioni degli organi circoscrizionali nei Comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021.

Per le Regioni a statuto ordinario, è estesa di tre mesi la durata in carica dei consigli regionali il cui rinnovo sia previsto entro il 2 agosto 2020. Si stabilisce, inoltre, che le elezioni si svolgano in un lasso temporale tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo alla nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori.

Con una disposizione introdotta dalla Camera, si prevede che le elezioni dei presidenti di Provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020 si svolgano entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali, con

la conseguente proroga della durata del mandato fino al rinnovo degli organi.

Nel corso dell'esame in prima lettura, è stata soppressa la possibilità di rinviare di non oltre tre mesi le consultazioni elettorali, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da Covid-19, mantenendo comunque valide le operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime.

L'articolo 1-*bis*, aggiunto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca alcune disposizioni ulteriori sul procedimento connesso alle consultazioni elettorali e referendarie previste per il 2020. In particolare, si dispone che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgano – oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 – anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Si prevede altresì che durante le campagne per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni recate dall'articolo 4 della legge n. 28 del 2000, in tema di comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale, si applichino in modo da evitare posizioni di svantaggio nell'accesso ai mezzi di informazione e nella comunicazione politica, in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19.

Si richiama, inoltre, l'applicazione del principio di concentrazione delle scadenze elettorali, previsto dalla normativa sull'*election day*, alle elezioni suppletive, amministrative e regionali di cui all'articolo 1 e al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante riduzione del numero dei parlamentari. A tal fine, si introducono specifiche disposizioni che disciplinano alcuni aspetti del procedimento elettorale per consentire lo svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali.

Nello specifico, si prevede:

l'applicazione delle disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, ivi compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione;

l'individuazione del seguente ordine di scrutinio: elezioni politiche suppletive, referendum confermativo ed elezioni regionali (senza interruzione), infine elezioni amministrative – il cui scrutinio è rinviato alle ore 9 del martedì – dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali;

la ripartizione proporzionale delle spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Sempre all'articolo 1-*bis*, è prevista la riduzione a un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni comunali e circoscrizionali nonché per le elezioni regionali nelle Regioni a statuto ordinario dell'anno 2020. È comunque fatta salva, per ciascuna Regione, la possibilità di prevedere,

per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19

L'articolo 1-ter, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previste dai protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il PRESIDENTE avverte che dovrà recarsi presso la Conferenza dei Capigruppo, attualmente in corso, poiché gli è stato richiesto di riferire sull'esame in Commissione del disegno di legge in titolo.

Sospende, pertanto, la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 18,55.

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato la Commissione affari costituzionali a riunirsi anche durante i lavori dell'Assemblea di oggi per l'esame del disegno di legge n. 1845.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) chiede di sospendere la seduta per consentire al senatore La Russa, impegnato a presiedere i lavori dell'Aula, di seguire l'esame del provvedimento.

Peraltro, pur nella consapevolezza che i tempi per l'approvazione del decreto sono particolarmente ristretti, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali, eventualmente limitando l'elenco dei soggetti da convocare. Il provvedimento, infatti, incide sulle competenze di enti locali e Regioni e questo aspetto merita di essere approfondito.

Il PRESIDENTE ribadisce che la Commissione è stata autorizzata a riunirsi proprio per proseguire l'esame del decreto-legge n. 26. Pertanto, non è possibile a suo avviso sospendere ulteriormente i lavori.

Dopo aver ricordato che in Commissione affari costituzionali è prassi consolidata l'accoglimento delle richieste di svolgere audizioni per un'analisi più approfondita dei provvedimenti, chiede di conoscere l'orientamento dei Gruppi sulla proposta del senatore La Pietra.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) osserva che, in questo caso, i tempi per esaminare il decreto-legge sono talmente ristretti da non consentire lo svolgimento di audizioni, a meno di non voler rinunciare al dibattito sul merito del provvedimento. A suo avviso, pertanto, sarebbe preferibile garantire la conclusione ordinaria dell'iter legislativo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta del senatore La Pietra. Nel replicare al senatore Garruti, precisa che lo svolgimento di audizioni deve considerarsi come parte integrante del procedi-

mento per l'esame del testo normativo, in quanto è funzionale a un migliore approfondimento. La proposta del Gruppo di Fratelli d'Italia, pertanto, non va intesa in senso ostruzionistico.

Del resto, la Camera dei deputati ha impiegato addirittura 55 giorni per esitare il provvedimento, a scapito del Senato, che non può limitarsi a ratificare il lavoro svolto in prima lettura.

Al fine di contenere i tempi necessari per lo svolgimento di audizioni, si potrebbero convocare soltanto i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, dell'UPI e dell'ANCI e svolgere le audizioni nelle more della decorrenza dei termini per gli emendamenti.

Il senatore PARRINI (*PD*) ricorda che l'esame in prima lettura si è protratto particolarmente a lungo proprio a causa delle pratiche ostruzionistiche messe in atto alla Camera.

Al fine di consentire lo svolgimento delle audizioni, pur garantendo l'ordinata conclusione dell'esame del provvedimento, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, si potrebbe organizzare una videoconferenza tra le ore 14 e le ore 15 di domani, mercoledì 17 giugno, e successivamente riprendere il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) precisa che proprio l'ostruzionismo praticato dal Gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ha determinato la compressione dei tempi del dibattito al Senato. Ricorda, inoltre, che nella giornata di domani la Commissione non potrà riunirsi durante i lavori dell'Assemblea, in quanto la deroga concessa dalla Conferenza dei Capigruppo riguarda solo la giornata odierna.

Considerato inoltre che domani il Gruppo della Lega ha chiesto la sospensione dei lavori dalle ore 15 alle ore 16 per una propria riunione, per le audizioni resta solo l'intervallo di tempo tra le ore 14 e le ore 15, come proposto dal senatore Parrini. A partire dalle ore 16, si potrebbe riprendere l'esame del provvedimento in sede plenaria.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 20 di stasera il termine per la segnalazione dei nominativi da convocare in audizione e di svolgere il ciclo di audizioni informali domani, a partire dalle ore 14.

Propone altresì di fissare per le ore 18 di domani, mercoledì 17 giugno, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Per la giornata di domani, propone quindi di sconvocare le sedute già convocate per le ore 9, per le ore 14 e per le ore 18 e di convocare due nuove sedute per le ore 16 e per le ore 19, da dedicare, rispettivamente, allo svolgimento della discussione generale e all'illustrazione degli emendamenti, atteso che per il loro esame occorrerà attendere, come di consueto, l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Ricorda infine che, nel pomeriggio di domani, non sarà possibile discutere gli altri argomenti all'ordine del giorno poiché la Commissione è stata autorizzata a riunirsi solo per l'esame di questo decreto-legge.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI DUE NUOVE
SEDUTE*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate alle ore 9, alle ore 14 e alle ore 18 di domani, mercoledì 17 giugno, non avranno luogo. Avverte altresì che per la stessa giornata di domani sono convocate due nuove sedute alle ore 16 e alle ore 19.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 16 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE D'ISRAELE, S.E. DROR EYDAR, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 424 (LE PRIORITÀ DELL'ITALIA NEL QUADRO DEI NUOVI EQUILIBRI GEOPOLITICI NEL MEDIO ORIENTE ALLARGATO)

Plenaria

79^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente PETROCELLI ricorda che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-01610 presentata dal senatore Alfieri ed altri sulla fine dell'embargo contro la Siria per contrastare la crisi sanitaria da Covid-19.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere Ricardo Antonio Merlo, sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del Rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario MERLO ringrazia preliminarmente i senatori Alfieri, Ferrara e Comincini perché la loro interrogazione permette di fare chiarezza su una questione da tempo oggetto di articolate campagne di disinformazione.

Ricorda, quindi, che l'apparato sanzionatorio adottato dall'Unione Europea in relazione alla crisi siriana è stato introdotto, a partire dal 2011, come risposta ai crimini contro l'umanità perpetrati dal regime, tra cui, solo per citarne alcuni, arresti arbitrari di centinaia di migliaia di siriani, donne e minori inclusi, sequestri di persona ad opera degli organi di sicurezza, torture e uccisioni di detenuti senza processi legittimi, bombardamenti su obiettivi civili, distruzione intenzionale di scuole, ospedali e altre infrastrutture, uso di armi chimiche. In mancanza di cambiamenti nella condotta del regime, l'apparato sanzionatorio è stato più volte prorogato, al momento fino al 1° giugno 2021.

Sottolinea che le misure restrittive in vigore non impediscono né limitano l'assistenza umanitaria legata all'emergenza Covid-19. Come evidenziato dalla stessa Commissione Europea, nelle linee guida sulla Siria emanate lo scorso 11 maggio, restano infatti espressamente consentiti l'esportazione, il finanziamento, l'uso e la fornitura alla popolazione di attrezzature sanitarie – inclusi ossigeno, respiratori, dispositivi di protezione individuale e ventilatori polmonari – medicinali e ogni altro articolo medico-sanitario utile per combattere la pandemia.

Nel caso in cui altre restrizioni, come il congelamento di fondi di determinate persone fisiche o entità soggette a sanzioni UE, rischiano di limitare indirettamente le suddette forniture, specifiche eccezioni umanitarie permettono di effettuare transazioni anche con soggetti listati. A questo proposito, le Autorità italiane competenti restano a piena disposizione per fornire agli operatori che ne facciano richiesta indicazioni e chiarimenti sul funzionamento delle misure restrittive e per concedere eventuali deroghe.

La campagna di disinformazione abilmente condotta dal regime e, soprattutto, da ben noti attori esterni, ha l'obiettivo di accreditare l'idea che le sanzioni UE aggravino l'impatto del Covid-19 sulla popolazione civile.

Proprio per contrastare la diffusione di notizie inesatte e distorte, nelle scorse settimane, l'Italia ha attivamente sostenuto in ambito UE una campagna di sensibilizzazione a tutti i livelli finalizzata a fornire un'informazione corretta e trasparente sui meccanismi dell'apparato sanzionatorio. L'iniziativa si è articolata su tre direttrici principali: passi dell'Unione Europea nei confronti degli organi e delle agenzie del sistema ONU; vasta azione di comunicazione destinata al grande pubblico tramite la diffusione di un video sull'argomento; pubblicazione delle già citate linee guida sulle misure restrittive per la Siria a favore di banche, operatori finanziari e ONG affinché possano meglio comprenderne le possibili esenzioni umanitarie.

Oltre a questo, dinnanzi ai rischi potenzialmente drammatici posti dal Covid-19 in un Paese martoriato da più di nove anni di guerra civile e privo di un sistema sanitario in grado di rispondere alla pandemia, l'Italia ha subito fornito un aiuto concreto alla popolazione, riorientando i propri interventi umanitari ovunque ciò sia stato possibile. Inoltre, si è da poco organizzato un trasporto umanitario per le strutture dell'OMS di Mersin, in Turchia, dal Deposito di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi con un carico di materiale e di *kit* medico-sanitari a sostegno della popolazione sfollata nell'area di Idlib.

Tutto questo testimonia la ferma determinazione del Governo a fare quanto in suo potere per alleviare le sofferenze dei civili siriani. Si tratta di un imperativo morale che orienta l'azione italiana fin dall'inizio del conflitto, ma che si avverte oggi con ancor più impellenza dinanzi alla pandemia. L'Italia non smetterà di batterci fino al raggiungimento di una soluzione politica inclusiva, in linea con la risoluzione ONU n. 2254 e in grado di porre fine ad una ferita aperta per tutta la Comunità internazionale.

Il senatore ALFIERI (*PD*), nell'esprimere apprezzamento per l'articolata risposta del Rappresentante del Governo, tiene a ribadire, in particolare, l'esigenza, veicolata dall'interrogazione stessa, di una presenza attiva dell'Italia in un Paese come la Siria, martoriato da nove anni di guerra civile e le cui sofferenze sono state acuite dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

IN SEDE REFERENTE

(1087) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore ALFIERI (*PD*), relatore, illustra, quindi, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PETROCELLI, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1384) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1701) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1702) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1763) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede*

(Esame e rinvio)

Il senatore ALFIERI (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dello Scambio di Lettere del febbraio 2018 tra l'Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate.

L'Intesa bilaterale, negoziata da una Commissione paritetica conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 121 del 1985 di ratifica dell'Accordo del febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense, è volta ad aggiornare la disciplina dell'assistenza spirituale dei militari cattolici delle Forze armate e lo *status* dei cappellani militari alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa nel frat-

tempo determinatasi, nonché ad apportare le conseguenti modifiche al codice dell'ordinamento militare.

Il testo dell'Intesa, composto di 14 articoli, individua, innanzitutto, le funzioni svolte dai Cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse (articoli 1-2). Delinea, inoltre, lo stato giuridico dei Cappellani come figura autonoma rispetto all'organizzazione militare, stabilendo che essi abbiano piena libertà di esercizio del loro ministero, che risiedano in una delle sedi di servizio loro assegnate, ma che accedano ai gradi militari per assimilazione e non per integrazione nella gerarchia militare, ovvero attraverso un meccanismo che porti ad una certa corrispondenza fra le posizioni dei gradi militari e quelle esercitate dai religiosi preposti a tali compiti di assistenza spirituale, senza che questo comporti identificazione con la struttura e l'organizzazione militare (articoli 5-11). In particolare l'Intesa, che affida la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale all'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede (articolo 4), prevede che il Cappellano non possa esercitare poteri di comando o direzione e avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate, che non porti armi e indossi, di regola, l'abito ecclesiastico proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessaria la divisa militare (articolo 5). Viene altresì determinato, nel quadro del riassetto complessivo delle Forze armate, in 162 unità – a fronte delle 204 attuali – l'organico complessivo dei Cappellani militari che vengono, secondo una autonoma tabella ministeriale, assimilati – dall'Ordinario militare sino al Cappellano militare di complemento – ai gradi gerarchici militari, dal Tenente Generale sino al Sottotenente di complemento (articolo 6). L'Intesa definisce inoltre le modalità e le forme di avanzamento dei Cappellani (articolo 7), il loro rapporto di impiego (articolo 8) e i relativi trattamenti economico e previdenziale (articoli 9 e 10). In particolare la progressione economica, a partire dal livello di assimilazione al grado di Sottotenente di complemento, è ulteriormente ridotta rispetto a quella degli ufficiali in servizio permanente effettivo e limitato a non più di dieci unità l'accesso al grado di Tenente colonnello.

Viene quindi stabilito che i Cappellani militari non siano soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero (articolo 11). Vengono altresì definiti un sistema sanzionatorio specifico per i casi di infrazione delle regole disciplinari e dei doveri di servizi (articolo 12), nonché le modalità per la sospensione o cessazione dall'impiego dei Cappellani (articoli 12-13).

Il disegno di legge di ratifica dello Scambio di Lettere si compone di 7 articoli. L'articolo 3 reca le norme di adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni previste dall'Intesa bilaterale, novellando in particolare il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 con riferimento all'assistenza spirituale ai militari cattolici, allo svolgimento del servizio, alla nomina dell'Ordinario militare e del Vicario

generale, ed agli altri aspetti strumentali, organizzativi, giurisdizionali, retributivi e pensionistici dell'attività dei Cappellani militari.

Il Capo II del disegno di legge reca ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede mediante Scambi di Lettere intervenuti fra il 2006 e il 2008, rispettivamente in materia di informazione alle autorità ecclesiastiche sull'avvio del procedimento penale che riguardi un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico (articolo 4), e in materia di assunzione della testimonianza di cardinali (articolo 5).

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 6 del disegno di legge di ratifica pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della misura normativa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione che accompagna il provvedimento evidenzia, peraltro, come la riduzione degli oneri a carico dello Stato in relazione all'assistenza spirituale alle Forze armate rappresenti uno dei principali obiettivi dell'intervento normativo.

Il relatore conclude rilevando che lo Scambio di Lettere in titolo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (*M5S*), relatore, illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'Atto del Governo n. 177, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il prossimo 24 giugno, delle osservazioni a beneficio della Commissione Affari costituzionali sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'Atto del Governo n. 177.

Ricorda che della materia la 3^a Commissione si è già occupata nella seduta dello scorso 5 novembre mese, in occasione dell'esame, in sede consultiva, dell'Atto Senato 1570 di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, formulando nella circostanza alla 1^a

Commissione un parere favorevole. In particolare, il decreto-legge n. 105 è finalizzato prioritariamente ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato il cui malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio possa procurare un pregiudizio per la sicurezza del Paese, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, prosegue il relatore, è volto a dare attuazione a due previsioni contenute nel decreto-legge n. 105 del 2019, in particolare definendo le modalità e i criteri procedurali di individuazione delle amministrazioni pubbliche, degli enti e operatori pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che saranno tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti in materia, nonché i criteri con cui i soggetti individuati saranno tenuti a predisporre e ad aggiornare l'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza rilevanti per le finalità della normativa introdotta dal decreto-legge stesso.

Composto di 12 articoli, suddivisi in quattro Capi, lo schema di decreto offre innanzitutto (articolo 1) un quadro delle definizioni utilizzate. Al comma 1, lettera *d*), in particolare, si richiama, sotto la denominazione «amministrazioni CISR», le amministrazioni che, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2007 di riforma dell'*intelligence* italiana, partecipano al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), l'organismo di consulenza e deliberazione sugli indirizzi e le finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza, tra i cui membri figura anche il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il testo delinea, quindi, le modalità e i criteri procedurali per l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro (articoli 2, 3 e 4). In particolare, esso individua i soggetti che esercitano funzioni essenziali e servizi essenziali ai fini di quanto previsto dal decreto-legge, includendovi anche il riferimento alla sicurezza esterna, alla difesa dello Stato e alle relazioni internazionali, ai servizi essenziali (articolo 2). Ai fini dell'inclusione nel perimetro nazionale, vengono individuati settori di attività dei soggetti che esercitino funzioni e servizi essenziali, fra cui viene indicato quello governativo, che richiama le attività delle amministrazioni CISR, ivi incluso il MAECI (articolo 3). La Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, precisa, a tal riguardo, che con riferimento al settore governativo, ciascuna delle amministrazioni CISR individuerà, nell'ambito delle proprie attività o riconducibili alla propria sfera di competenza nell'ambito governativo, le amministrazioni o gli enti che esercitano funzioni essenziali dello Stato o che svolgono servizi essenziali.

Il Capo II dello schema di decreto (articoli 4-6) disciplina le modalità e i criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale

cibernetica. Il testo normativo, in particolare, declina le modalità e i criteri procedurali che consentiranno alle amministrazioni coinvolte, incluso il MAECI, l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro (articolo 4), e la predisposizione dell'elenco di tali soggetti (articolo 5).

L'articolo 6 dispone l'istituzione del Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale quale organo presieduto da un vice direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e composto da due rappresentanti di ciascuna delle amministrazioni CISR e da un rappresentante di ciascuna delle due Agenzie informazioni e sicurezza, in possesso di competenze tecnico-specialistiche in materia di sicurezza cibernetica di cui lo stesso CISR tecnico – composto a sua volta dai dirigenti apicali designati dai Ministeri membri del Comitato – possa avvalersi nella fase attuativa della normativa.

Il successivo Capo III dello schema di decreto (articoli 7-9) definisce i criteri per la predisposizione – da parte dei soggetti inclusi nel perimetro – e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, nonché per la loro trasmissione.

Da ultimo il Capo IV (articoli 10-12) reca, fra le altre, disposizioni sulla tutela delle informazioni, disponendo che l'elencazione dei soggetti da includere nel perimetro e gli elenchi relativi all'insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici (beni ICT), comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica, nonché dell'analisi del rischio, siano sottoposti ad idonee misure di sicurezza (articolo 10).

L'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento – conclude il relatore – evidenzia come in esso non si ravvisino elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con altri obblighi internazionali.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MARILOTTI (*M5S*), relatore, spiega che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il prossimo 24 giugno, delle osservazioni a beneficio della Commissione Bilancio sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali di cui all'Atto del Governo n. 178.

Composto di 15 articoli, lo schema di decreto è diretto a individuare, nell'ambito dei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452 istitutivo di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli già individuati con altri decreti adottati ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012, provvedimento quest'ultimo che ha disciplinato la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni. Ricorda che fra i più recenti decreti già approvati in tale ambito si annoverano anche il decreto-legge n. 23 del 2020, che reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, il decreto-legge n. 22 del 2019 di disciplina dell'esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, e il decreto-legge n. 105 del 2019 che ha esteso l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori strategici, coordinandolo con l'attuazione del già richiamato Regolamento (UE) 2019/452 in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Lo schema di decreto in esame, dopo aver definito il proprio oggetto (articolo 1), presenta un quadro dei termini utilizzati nel provvedimento, definendo le nozioni di «infrastrutture critiche», «tecnologie critiche», «fattori produttivi critici, "informazioni critiche" e "rapporti di rilevanza strategica"». Il testo, riprendendo i concetti di criticità e di rilevanza strategica di cui al Regolamento europeo già richiamato e in attuazione dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, precisa come tali infrastrutture, tecnologie, fattori produttivi, informazioni e rapporti di rilevanza strategica, per qualificarsi come "critici", debbano intendersi come essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione (articolo 2).

I successivi articoli, individuano i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012 nei settori rispettivamente dell'energia (per infrastrutture per materiali nucleari o radioattivi, depositi costieri di greggio e prodotti petroliferi, piattaforme, ecc.) (articolo 3), dell'acqua (per infrastrutture per captazione, potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, di acque ad uso irriguo e le fognature) (articolo 4), e della salute (articolo 5).

L'articolo 6 segnala le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell'applicabilità della normativa sui poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, individuando nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, un elenco di informazioni rientranti in tale ambito. Ricorda, in particolare, i dati relativi alle infrastrutture critiche, quelli relativi al censimento e al monitoraggio

della sicurezza delle opere pubbliche, i dati raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura di campi, di mari e di bacini idrici, e per la composizione biochimica del suolo agricolo, oltre ai dati raccolti tramite i sistemi relativi alla gestione ed al controllo del trasporto aereo, marittimo, ferroviario, rapido di massa e stradale, nonché quelle riguardanti la gestione e il monitoraggio dei flussi dei passeggeri e delle merci. Vengono annoverati altresì i dati relativi alle attività di gestione dei mercati all'ingrosso e del mercato finale del gas naturale dell'energia elettrica e degli idrocarburi e quelli raccolti e gestiti tramite i sistemi informativi degli uffici giudiziari.

A sua volta, l'articolo 7 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dei poteri speciali nel settore delle infrastrutture elettorali, precisando come in esso sia compresa la piattaforma Sistema Informativo Elettorale (SIEL) presso il Ministero dell'interno per la raccolta e la diffusione dei dati elettorali, a fini divulgativi, concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, degli organi elettivi delle Regioni e degli enti locali, nonché delle consultazioni referendarie disciplinate dalla Costituzione.

Gli ulteriori articoli sono finalizzati ad individuare i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dei poteri speciali esercitabili nei settori rispettivamente finanziario, creditizio e assicurativo (articolo 8), dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie (tra cui il *machine learning*, le tecnologie critiche applicate alla manifattura avanzata, i sistemi di *Big-Data & Analytics*, i sistemi di navigazione satellitare, ecc.) (articolo 9), delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari (articolo 10), per l'approvvigionamento di fattori produttivi in ambito siderurgico e nel settore agroalimentare (articolo 11) e per i prodotti a duplice uso, civile e militare (articolo 12).

L'articolo 13 individua alcune esclusioni dall'ambito di operatività della normativa, prevedendo che i poteri speciali si applichino nella misura in cui le esigenze sottese al relativo esercizio non siano adeguatamente garantite da una specifica regolamentazione di settore e che l'esercizio dei poteri speciali non si applichi ad alcune operazioni infragruppo riguardanti, fra le altre, fusioni, scissioni, incorporazioni, il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie, salvo che non vi sia la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Di rilievo è anche l'articolo 14 che disciplina il procedimento amministrativo dei poteri speciali alla luce delle modifiche apportate, prevedendo che la composizione del gruppo di coordinamento, già istituito nel 2014, sia integrata con i rappresentanti dei Ministeri competenti in relazione alla specificità della materia o dell'operazione.

Da ultimo, il relatore segnala che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 15).

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1087**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 3, comma 1, con il seguente:

«Art. 3. – 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e a euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

DIFESA (4^a)

Martedì 16 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48

Presidenza della Presidente

GARAVINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,20

AUDIZIONE INFORMALE DI LAURO PANELLA, CAPO UNITÀ PRESSO LA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DELLA RICERCA PARLAMENTARE DEL PARLAMENTO EUROPEO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 414 (PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGETTI DELLA DIFESA COMUNE EUROPEA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49

Presidenza della Presidente

GARAVINI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI DIVISIONE GIOVANNI IANNUCCI, CAPO DEL III REPARTO DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 414 (PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGETTI DELLA DIFESA COMUNE EUROPEA)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 50

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D'ARMATA SALVATORE FARINA, CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 425 (PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA DIFESA)

Plenaria

62^a Seduta

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Calvisi e Tofalo.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CALVISI risponde all'interrogazione n. 3-01592, della senatrice Rauti e di altri, sullo sviluppo del programma di cooperazione strutturata permanente (PESCO) in ambito militare europeo.

Nel dettaglio, osserva innanzitutto che il progetto franco-tedesco relativo alla realizzazione di un nuovo carro armato da combattimento, non rientra nell'alveo delle iniziative PESCO. Peraltro, anche qualora il progetto ne avesse fatto parte un suo eventuale allargamento alla partecipazione di altri Paesi sarebbe comunque rientrato nella discrezionalità degli Stati membri promotori. Nella medesima ottica, l'adesione alla Cooperazione Strutturata Permanente non preclude la sottoscrizione di accordi di

natura intergovernativa, ovvero industriale, siglati tra gli Stati membri al di fuori della sua cornice.

Ciò premesso, rileva che la Difesa ha sempre dedicato la massima attenzione al progetto in questione, sfruttando ogni plausibile occasione per promuovere un cambio di postura dell'attuale consorzio franco-tedesco. Quale conseguenza di questo impegno, che recentemente, in sede di colloqui bilaterali con la controparte tedesca, sarebbe emersa (ma la notizia è da prendere con la dovuta cautela), la possibilità di un cambio di postura sul tema, che potrebbe portare alla decisione di aprire il consorzio anche alla partecipazione italiana.

Va comunque precisato, prosegue l'oratore, che, in ogni caso, la Difesa è impegnata ad individuare ulteriori possibili soluzioni, qualora il progetto del consorzio in questione non veda soddisfatte le aspettative nazionali. Al riguardo, sono in valutazione opzioni alternative in stretta sinergia con il comparto industriale. In particolare, si sta proseguendo nella ricerca di possibili *partner* strategici allo scopo di proporre, in maniera coerente, una progettualità volta allo sviluppo in cooperazione di un carro europeo. Ciò, nell'ottica di non perdere terreno rispetto all'iniziativa franco-tedesca qualora essa non venga aperta ad eventuali altri *partner*.

Nello stesso tempo, al fine di poter continuare a disporre di assetti prontamente impiegabili, l'impegno nazionale è focalizzato su un'azione mirata a migliorare le prestazioni del carro «Ariete» garantendone il mantenimento allo stato dell'arte affinché possa essere aderente alle specifiche capacitive delineate nei requisiti sia nazionali che NATO, così da poter fungere da soluzione ponte fino al ripianamento con una piattaforma di nuova generazione (oggetto peraltro di uno specifico programma sottoposto, dal precedente Governo, nel luglio 2019, all'esame del Parlamento). Al riguardo, risulta già assegnato un contratto al Consorzio Leonardo/Iveco, che ha prodotto il mezzo tra il 1995 ed il 2002, per un ammontare di 35 milioni di euro per la realizzazione di 3 prototipi, funzionali al successivo ammodernamento di mezza vita di ulteriori 125 carri. Tale orientamento, peraltro, risulta in linea con quello tenuto da altri Paesi, come ad esempio la Gran Bretagna e la Francia.

Il rappresentante del Governo osserva, infine, che l'ipotesi di far rientrare l'ammodernamento del carro Ariete nell'ambito dei progetti PESCO, prospettata dall'interrogante, non è percorribile in virtù del fatto che il regolamento della Cooperazione prevede che, per essere eleggibile, un progetto debba avere almeno due partecipanti, laddove l'assetto in parola è in dotazione alle sole Forze armate italiane.

Replica la senatrice RAUTI (*Fdi*), osservando che la risposta del Governo contiene degli spunti di indubbio interesse (in particolare la possibile apertura della *partnership* franco-tedesca ad accettare l'Italia nell'ambito del progetto in corso di definizione). L'attuale situazione vede l'Italia priva di efficaci progetti di ammodernamento in un contesto geopolitico particolarmente difficile. L'impegno a difesa del fianco est della NATO

richiede infatti lo schieramento di componenti terrestri efficienti e moderne.

Proprio l'attuale incompiutezza della PESCO costituisce, paradossalmente, il presupposto per il sorgere di specifici accordi bilaterali tra gli Stati membri. In un contesto così delicato, l'Italia dovrebbe definire, a suo avviso, una strategia puntuale ed efficace per non rimanere esclusa dai programmi più ambiziosi, assumendo, se necessario, posizioni più assertive.

Conclude dichiarandosi insoddisfatta delle delucidazioni ricevute.

La presidente GARAVINI dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Con riferimento all'atto del Governo in titolo e al n. 178, iscritti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) stante la particolare importanza delle tematiche sottese ai provvedimenti chiede che la Commissione non proceda al voto, onde poter approfondire i temi in discussione.

La presidente GARAVINI nel rilevare l'assenza di fattori ostativi al rinvio del voto alla prossima seduta, propone di accogliere la proposta del senatore Candura sia per l'atto in esame che per l'atto n. 178.

La Commissione conviene.

Introduce l'esame il relatore ORTIS (*M5S*), osservando che l'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno, trova il proprio fondamento normativo nel comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, che decreto disciplina i «poteri speciali» nei settori di rilevanza strategica ed in materia di sicurezza cibernetica, delineando un «perimetro di sicurezza cibernetica, al fine di garantire la sicurezza delle reti, delle piattaforme informative e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche e private che svolgono compiti essenziali per l'interesse dello Stato».

L'atto all'esame della Commissione si propone quindi di definire le modalità e i criteri di individuazione delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica, nonché i criteri con i quali i predetti soggetti, una volta individuati, predispongono e aggiornano le reti ed i servizi informatici di propria pertinenza.

Osserva quindi che il provvedimento si compone di 12 articoli, suddivisi in 4 capi. Si tratta – come prevede la legge – di un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della repubblica. Questo Comitato (CISR) è un organismo di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e le finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza, di cui fa parte anche il Ministro della Difesa). Su tali basi, i profili di competenza della Commissione investono, in maniera più o meno diretta, l'intero articolato.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto (il concetto di «pregiudizio alla sicurezza nazionale», di «incidente», di «rete e sistema informativo», di «servizio informatico», «bene funzionale all'interesse dello Stato» etc),

Gli articoli 2, 3 e 4 delineano quindi le modalità e i criteri procedurali per individuare i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica e presentano profili di diretta competenza per la Commissione Difesa. In particolare, l'articolo 2 reca i criteri interpretativi per individuare i soggetti che svolgono funzioni essenziali, tra cui anche i soggetti con compiti volti ad assicurare la continuità della sicurezza e della difesa dello Stato, nonché quelli che fanno ricerca o produzione nel campo dell'alta tecnologia; l'articolo 3 individua, tra i settori di rilevanza, la difesa, lo spazio e l'aerospazio e le tecnologie critiche, nonché l'organo competente all'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro (per l'ambito della Difesa, il ministero dovrà individuare – per quanto di propria competenza – gli enti che fanno capo all'amministrazione militare nell'ambito delle attività governative di cui al comma 1, nonché i soggetti pubblici o privati che svolgono attività strumentali di funzioni essenziali dello Stato in base alla lettera *b*) del comma 2); l'articolo 4 disciplina infine le modalità per individuare i soggetti da includere nel perimetro: in particolare, ciò avverrà sulla base di un modello specifico fondato sull'identificazione delle funzioni e dei servizi essenziali da proteggere (sia di diretta pertinenza, sia esercitate dai soggetti pubblici e privati). La norma elenca anche dei criteri di dettaglio per provvedere alla predetta identificazione.

L'articolo 5 regola la predisposizione dell'elenco dei soggetti da includere nel perimetro, che sarà contenuta in un DPCM di natura non regolamentare da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e che sarà aggiornato dal CISR. Il successivo articolo 6, invece, reca l'istituzione, a supporto del CISR tecnico, di un tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza cibernetica. L'organo (che assolve alla necessità di poter disporre dell'apporto di rappresentanti di altre amministrazioni competenti in materia di sicurezza cibernetica), sarà presieduto dal un vice direttore generale del DIS e composto da due rappresentanti di ciascuna amministrazione del CISR, da un rappresentante di ciascuno dei servizi di informazione (AISE ed AISI), e da due rappresentanti dei ministeri di volta in volta interessati. Nel dettaglio, il CISR tecnico potrà avvalersi del Tavolo interministeriale nella fase istruttoria relativa alla predisposizione dell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro da sottoporre al CISR.

L'articolo 7, quindi, individua i criteri per l'elencazione, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro, dei beni di rispettiva pertinenza funzionali a un servizio essenziale ovvero al suo svolgimento. L'articolo contiene anche una clausola di salvaguardia per le informazioni classificate, prevedendo l'applicazione, in questo caso, del regolamento per la tutela del segreto di Stato emanato ai sensi della legge n. 124 del 2007.

Gli articoli 8 e 9 definiscono le modalità di trasmissione degli elenchi di cui agli articoli 7 e 5, mentre l'articolo 10 dispone che le elencazioni dei soggetti e delle attività siano sottoposte ad idonee misure di sicurezza.

Da ultimo, gli articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, le disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)
(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MININNO (*M5S*) illustra, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, osservando preliminarmente che esso trova i propri fondamenti normativi nel comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 56 del 2012 e nell'articolo 15 del decreto-legge n.23 del 2020. In particolare, si tratta dell'individuazione dei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale in ordine ai quali il Governo può esercitare i la cosiddetta *Golden Power*. Il quadro è altresì delineato dal regolamento UE 2019/452, che, all'articolo 4, prevede che, nel determinare se un investimento diretto estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno Stato, gli Stati membri possono prenderne in considerazione gli effetti (basandosi su una serie di fattori indicati dal Regolamento stesso, tra cui figurano espressamente la difesa e l'aerospazio).

Nel dettaglio, il provvedimento, composto da 15 articoli, si propone di ampliare, anche in relazione agli effetti determinati dall'emergenza Covid-19, l'elenco dei settori di rilevanza strategica già determinato da precedenti atti governativi in attuazione del decreto-legge n. 56 del 2012.

Dopo aver fornito una sintetica descrizione dell'articolato, si sofferma quindi sui profili di diretta competenza della Commissione, iniziando dall'articolo 9, che prende in considerazione ambiti tecnologici, come ad esempio i sistemi ad uso non militare di pilotaggio remoto, le tecnologie di navigazione satellitare per la tracciatura di campi e di bacini idrici, i sistemi di logistica integrata, che possono essere anche di interesse della difesa.

Segue quindi l'articolo 12, che prende in considerazione i prodotti ad uso duale (ossia passibili di uso sia civile che militare), come definiti dal Regolamento CE 428/2009.

L'articolo 13, da ultimo, prevede che la disciplina del decreto si applica in mancanza di specifiche regolamentazioni di settore. Per quanto riguarda la Difesa, l'oratore rileva, tuttavia, che la materia risulta già disciplinata dal DPCM n. 108 del 6 giugno 2014, recante il regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Sulla base di quanto precede, l'atto iscritto all'ordine del giorno dovrebbe pertanto avere una valenza residuale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

Martedì 16 giugno 2020

Plenaria**291^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 giugno.

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sulle proposte 1.3, 2.0.10, 3.56, 3.60, 3.61, 3.62, 4.13, 5.0.1, 5.0.3, 6.2, 6.7, 6.8, 6.10, 6.26, 6.31, 6.0.1, 7.0.2 e 7.0.5.

Sull'emendamento 5.1, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: «La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della

magistratura contabile.». Sull'emendamento 5.4, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo, del seguente: «La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.». Sull'emendamento 5.5, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo, del seguente: «La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

In merito al subemendamento 5.1 (testo 3)/200 sul prolungamento dell'età di collocamento a riposo di magistrati e medici, ravvisa la sostanziale identità con l'emendamento di Commissione 5.0.3 sul quale è stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi dall'Assemblea conferma o esprime un parere non ostativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme alla relatrice circa le proposte emendative segnalate come onerose, concordando altresì con le modifiche suggerite agli emendamenti 5.1, 5.4 e 5.5.

Esprime poi un avviso contrario sul subemendamento 5.1 (testo 3)/200.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e subemendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 2.0.10, 3.56, 3.60, 3.61, 3.62, 4.13, 5.0.1, 5.0.3, 6.2, 6.7, 6.8, 6.10, 6.26, 6.31, 6.0.1, 7.0.2, 7.0.5 e 5.1 (testo 3)/200.

Sull'emendamento 5.1, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo, del seguente: «La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

Sull'emendamento 5.4, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo, del seguente: «La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

Sull'emendamento 5.5, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al

comma 1-*bis*, dopo il primo periodo, del seguente: «La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che l'attuazione dell'articolo 7 – in base al quale le strutture presso cui opera il personale sanitario e socio-sanitario prevedono, nei propri piani di sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze dell'ordine – possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che sono in corso approfondimenti da parte del Ministero della salute e della Ragioneria generale dello Stato sulla questione sollevata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1510) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRO (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha chiarito che l'istituzione del Pinc (punto nazionale informazione sul calcio), di cui all'articolo 11 della Convenzione, avverrà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; altresì, l'onere relativo alle missioni, di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione, è stato modulato come previsione di spesa, anziché tetto di spesa. Considerato che la copertura finanziaria decorrente dal 2019 appare corretta, in quanto il provvedimento risulta inserito nell'elenco dei cosiddetti «accantonamenti slittati», ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da utilizzare

nell'esercizio 2020 per far fronte ad oneri non perfezionati nel 2019, non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(1700) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle modifiche apportate presso la Camera dei deputati, che ha riformulato gli oneri di missione in termini di previsione di spesa e ha aggiornato la relativa decorrenza, non ha osservazioni da formulare. Riepiloga altresì l'esito dell'esame svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ricordando che erano stati formulati dei rilievi sull'articolo 3, recante la copertura finanziaria, e sull'articolo 4, recante ulteriori disposizioni in materia finanziaria, in merito alle quali la Commissione bilancio della Camera dei deputati aveva formulato condizioni recepite dalla Commissione esteri. Altresì, ricorda come il provvedimento in esame rappresenti il secondo accordo stipulato con il Governo etiope, dal momento che il primo, sottoscritto nel 1998, non trovò poi esecuzione a causa dello scoppio del conflitto bellico.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(1705) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento presenta, sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi di imposta 2016 e 2017, un onere per minori entrate

valutato in euro 67.000. Tale onere trova copertura mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del fondo speciale di parte corrente, che presenta la necessaria capienza. Per quanto concerne i profili di quantificazione, richiede elementi informativi, riferiti anche al periodo di imposta 2018, volti a confermare la congruità della stima delle minori entrate. Per quanto riguarda i profili di copertura, alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ove è stata aggiornata la decorrenza dell'onere all'anno 2021 e conseguentemente è stata adeguata la clausola di copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA avverte che sono in corso approfondimenti da parte del Dipartimento delle finanze circa gli elementi informativi richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1845) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1-*bis*, che occorre chiedere conferma, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, che dall'accorpamento delle consultazioni elettorali con quelle referendarie non derivino ulteriori oneri rispetto alle risorse stanziata a legislazione vigente e che ai medesimi oneri possa farsi fronte attraverso il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum (capitolo 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento, per l'anno 2020, di 300 milioni di euro. In riferimento all'articolo 1-*ter*, che prevede l'adozione di protocolli sanitari e di sicurezza finalizzati a prevenire il contagio da COVID-19, chiede conferma della compatibilità di tale norma con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 156/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA comunica che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, che in via generale prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ossia che l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto in esame è realizzata dai soggetti pubblici nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Appare, tuttavia, opportuno, con riferimento al Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6, acquisire conferma che le predette disponibilità di risorse siano idonee a fronteggiare anche gli eventuali oneri di funzionamento del Tavolo stesso, dal momento che la norma disciplina unicamente la gratuità della partecipazione alle sue riunioni e la relazione tecnica commenta solo tale previsione. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12 sostituendo le parole: «Dal presente decreto non derivano» con le seguenti: «Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare». Inoltre, in considerazione del contenuto dello stesso articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finali» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria». Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA avverte che sono in corso di predisposizione i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1443) RUFÀ ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(1521) RUFÀ ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria

(Parere alla 6^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo unificato. Parere non ostativo, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

La relatrice BOTTICI (M5S) riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ricordando che era stato sollevato un dubbio sulla corretta formulazione dell'emendamento 2.100, nel senso se occorresse fare riferimento ad un'autorizzazione di spesa oppure ad un fondo di spesa.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato posto il problema della sostenibilità finanziaria dell'inserimento di ulteriori finalizzazioni del 5 per mille IRPEF.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma la corretta formulazione dell'emendamento 2.100 in termini di riferimento ad un fondo di spesa.

Si sofferma poi sulle proposte emendative 1.1 e 1.2, sottolineando come la richiesta di relazione tecnica su tali emendamenti possa ritenersi superata dalla presentazione dell'emendamento 2.100. Formula pertanto un avviso non ostativo sui profili finanziari, precisando tuttavia come l'emendamento 1.1 possa ingenerare aspettative di ampliamento ulteriore dei beneficiari del 5 per mille.

Il PRESIDENTE osserva che potrebbe configurarsi uno snaturamento dell'istituto del 5 per mille, avvertendo tuttavia che tale questione rientra nella competenza della Commissione finanze.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 2, comma 2, nel senso indicato dall'emendamento 2.100. Il parere è non ostativo sugli emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

(1385) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 giugno.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) ribadisce la seguente proposta di parere già illustrata nella seduta del 9 giugno scorso: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta

che: con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, si esprime un avviso favorevole all'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022 e si chiarisce che, qualora l'entrata in vigore di verifici nel 2020, gli effetti finanziari si produrranno dal 2021; con riguardo all'articolo 10 dell'Accordo, in tema di dividendi, si osserva che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione della tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; rispetto all'articolo 11 dell'Accordo, in tema di interessi, in relazione alle esenzioni di imposta previste dai paragrafi 3 e 4, si osserva che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento, e che la disposizione prevista dal paragrafo 8 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, non producendosi pertanto variazioni di gettito; con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, per quanto riguarda i possibili effetti di sostituzione che potrebbero derivare da ipotizzabili trasferimenti di produzione da aziende domestiche verso aziende estere cinesi, si evidenzia che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento; si rappresenta poi che la disposizione prevista dal paragrafo 6 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; in relazione all'articolo 13 dell'Accordo, sugli utili di capitale, si fa presente che l'Accordo in parola non introduce sostanziali variazioni rispetto alla convenzione vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; per quanto attiene l'articolo 18 dell'Accordo, in tema di pensioni, viene evidenziato che non si dispone in Anagrafe tributaria di elementi utili a rispondere alle osservazioni poste; con riguardo all'articolo 22, concernente gli altri redditi, si rappresenta che l'Accordo ha soppresso, rispetto alla vigente convenzione, il comma che prevede la tassazione di redditi non esclusiva da parte di uno dei due Stati contraenti per le somme erogate a soggetti residenti nell'altro Stato, e si ritiene che tale soppressione non comporti variazioni di imposizione e quindi di gettito; con riferimento all'articolo 27 dell'Accordo, sullo scambio di informazioni, si concorda con l'inserimento, nell'articolo 3 del disegno di legge, di specifica clausola di invarianza;

rilevato che, in relazione alle disposizioni in materia di interessi, canoni e pensioni, non risulta possibile, dall'analisi dei flussi finanziari, prevedere e valutare l'evoluzione dello scenario di riferimento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:

– all'articolo 3, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2020» siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021», le parole: «bilancio triennale 2019-2020» siano sostituite dalle seguenti: «bilancio triennale 2020-2021», e le parole: «per l'anno 2019» siano sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;

– all'articolo 3, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: «3. Alle attività previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce l'avviso conforme del Governo.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il relatore MANCA (*PD*) ricorda di aver già presentato, nell'ultima seduta, una proposta di relazione non ostativa con presupposti e osservazioni.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma il proprio assenso rispetto alla proposta del relatore.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che, presso la Commissione per le politiche dell'Unione europea, si è da poco concluso un ciclo di audizioni ed è stato fissato per il prossimo 23 giugno il termine di presentazione degli emendamenti.

Ritiene quindi opportuno disporre di un quadro completo prima di procedere alla votazione della proposta di relazione, rappresentando, allo stato dei fatti, la posizione contraria del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE rinvia alla giornata di domani il prosieguo dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso detta la disciplina relativa all'individuazione dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, «ulteriori» rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti adottati in base al decreto-legge n. 21 del 2012 (recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni). Rammenta che il decreto-legge n. 21 del 2012, da ultimo modificato dal decreto-legge n. 105 del 2019, ha disciplinato la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea con riferimento al previgente assetto legislativo nazionale. La nuova disciplina italiana introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2012 è stata ritenuta compatibile con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, consentendo l'archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea il 15 febbraio 2017. Il decreto-legge n. 21 del 2012 definisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei poteri speciali. Tali poteri si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni. I poteri speciali riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori da individuare con norme regolamentari fra quelli indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. Specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di «quinta generazione» (5G). L'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dalla legge ed è assistito da obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attività strategiche, con riferimento a specifiche delibere, atti e operazioni, nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di

notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, possono essere adottati uno o più decreti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Con tali decreti sono individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, per l'appunto «ulteriori» rispetto a quelli individuati con gli altri decreti adottati in base all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si sarebbe applicata la disciplina di cui al medesimo articolo 2. I decreti ulteriori di cui al richiamato articolo devono essere adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, e aggiornati almeno ogni tre anni. Per quanto riguarda il contenuto dello schema, l'articolo 1 richiama la norma di delega e l'oggetto dell'intervento, mentre l'articolo 2 identifica le definizioni di «infrastrutture critiche», «tecnologie critiche», «fattori produttivi critici», «informazioni critiche» e «rapporti di rilevanza strategica», che costituiscono un elemento essenziale ai fini del corretto inquadramento dell'ambito di applicazione della disciplina. La specificazione di tali nozioni, come riporta la relazione illustrativa, consente di limitare il campo di applicazione della disciplina ai soli beni e rapporti caratterizzati da criticità e rilevanza strategica, tutelando il cittadino anche dall'esercizio da parte della pubblica amministrazione dei poteri casi non previsti. Precisa, al riguardo, che con il decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto «liquidità») è stata espressamente prevista la possibilità di attivare d'ufficio il procedimento diretto all'esercizio dei poteri: con l'articolo 2 in esame si consente così di bilanciare, da un lato, la tutela degli interessi strategici anche nei casi di inadempimento dell'obbligo di notifica e dall'altro, la limitazione dell'intervento pubblico alle fattispecie più rilevanti. L'articolo 3 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'energia, ulteriori rispetto a quelli già individuati per il medesimo settore nel regolamento adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014, n. 85 ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legge n. 21 del 2012. Gli articoli 4 e 5 individuano i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'acqua e della salute. L'articolo 6 individua le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. L'articolo 7 specifica che, fra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientra la piattaforma del Sistema Informa-

tivo Elettorale (SIEL). Gli articoli 8, 9 e 10 individuano i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore finanziario, nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari. L'articolo 11 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali con riferimento all'approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare. L'articolo 12 dello schema specifica che tra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientrano i «prodotti a duplice uso», cioè quei prodotti che possono avere un uso sia civile sia militare. L'articolo 13 dello schema individua i beni e i rapporti che sono esentati dalla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali. L'articolo 14 dello schema reca alcune disposizioni che integrano il procedimento amministrativo volto a valutare l'opportunità di esercitare i poteri speciali, in ragione delle norme contenute nel decreto in esame. L'articolo 15 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria. Segnala, a proposito degli articoli 3, 4, 5 e 8, l'opportunità di integrare fra le definizioni di cui all'articolo 2 quella di «attività economiche di rilevanza strategica» per rendere più chiara l'applicabilità delle disposizioni ai soggetti che esercitano attività d'impresa. Si potrebbe inoltre valutare l'opportunità di differenziare i requisiti di fatturato e di dimensioni relativi alle imprese operanti nei settori dell'energia, dell'acqua, della salute e del settore finanziario in ragione delle specifiche condizioni di base dell'offerta dei relativi prodotti e servizi. Per quanto riguarda i profili finanziari, in relazione all'articolo 14, che prevede l'integrazione del gruppo di coordinamento, pur considerando la esplicita esclusione di compensi e rimborsi, stabilita per i rappresentanti dei ministeri, evidenzia che tali nuovi componenti possono, oltre a partecipare, svolgere il ruolo di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri «speciali», di cui alla normativa in esame. Tale circostanza potrebbe prefigurare, diversamente dal supporto attuale assicurato dagli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, il sostenimento di nuovi fabbisogni di funzionamento a carico di differenti strutture amministrative localizzate nei singoli ministeri di volta in volta designati come responsabili. Sul punto, sarebbe pertanto opportuno avere conferma circa la piena sostenibilità delle attività istruttorie e amministrative che potranno ricadere sulle Amministrazioni di volta in volta interessate, allorché le stesse saranno incaricate di assolvere al ruolo di responsabile dell'istruttoria, a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 263 dei Servizi Studi del Senato e della Camera e al relativo *dossier* dei Servizi del bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) chiede un chiarimento circa il rapporto tra il provvedimento in esame e il recente decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto «decreto liquidità»).

Il PRESIDENTE fa presente che la norma del decreto-legge n. 23 in materia di *golden power*, viene parzialmente superata dal provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 176)

(Parere al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Steger, illustra lo schema di decreto in titolo rilevando, preliminarmente, che la dotazione del Fondo in questione risulta pari a 1 milione di euro per il 2018, 15 milioni per il 2019, 15,6 milioni per il 2020 e quasi 19,5 milioni per il 2021. Altresì, ricorda che, per effetto dell'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono subentrate allo Stato nel finanziamento delle attività di perequazione in favore dei comuni con essa confinanti. Ne consegue che questi ultimi non sono destinatari dei finanziamenti perequativi previsti dal Fondo, beneficiando invece di un contributo annuo di 80 milioni di euro versato dalle due province autonome.

Nel merito del decreto in esame, segnala, per quanto di competenza, che l'articolo 1 specifica che la dotazione del Fondo suddetto sia destinata al finanziamento di specifici interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale. Esso reca poi le definizioni degli istituti giuridici disciplinati dal provvedimento. L'articolo 2 indica, quali destinatari del Fondo, i comuni – elencati nell'Allegato 1 – i cui territori confinano con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, che costituiscono, rispettivamente, la macroarea Valle d'Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia. L'articolo 3 prevede che le risorse del Fondo vengano ripartite, per il 42,5 per cento, in favore della macroarea Valle d'Aosta e, per il 57,5 per cento, in favore della macroarea Friuli-Venezia Giulia. Viene, altresì, specificato che le eventuali somme derivanti da residui, economie di spesa e revoche integrino la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi. In base all'articolo 4, gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo devono essere finalizzati agli ambiti della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e della progettazione e realizzazione di servizi. Precisa che tutti gli interventi, anche se finalizzati alla realizzazione ed

implementazione di servizi, devono prevedere la destinazione di almeno il 50 per cento del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture. L'articolo 5 stabilisce che il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento sia determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni beneficiari. Secondo l'articolo 6, le risorse del fondo sono utilizzate per finanziare sia la progettazione che la realizzazione degli interventi. Gli articoli da 7 a 10 disciplinano nel dettaglio le modalità di presentazione e verifica delle domande di finanziamento, nonché la pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento. Le procedure di finanziamento degli interventi sono disciplinate dall'articolo 11, mentre l'articolo 12 attiene al monitoraggio e all'eventuale revoca degli interventi: al riguardo, prevede che la valutazione della conformità degli interventi finanziati rispetto al progetto presentato e la verifica della realizzazione degli obiettivi sia eseguita dalle regioni competenti, in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali. L'articolo 13 reca, infine, l'indicazione del capitolo di spesa in cui è iscritta la dotazione del Fondo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» (n. 175)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che sono in corso i necessari approfondimenti istruttori sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 16 giugno 2020

Plenaria

182^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REDIGENTE

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 maggio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, con riferimento alla richiesta precedentemente avanzata dal senatore De Bertoldi, chiarisce che gli elementi pervenuti dalla Agenzia delle entrate, dal Dipartimento delle finanze e dal Ministero della giustizia non consentono al momento una compiuta valutazione dell'entità delle entrate annue per lo Stato derivanti dalle spese di registrazione delle sentenze. Dichiarò la disponibilità a fornire i dati richiesti in una prossima seduta.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto*), dopo aver ringraziato il Sottosegretario, ritiene che i dati richiesti dal senatore De Bertoldi, che potrebbero comunque essere forniti in forma complessiva, non siano dirimenti per il prosieguo dell'esame del provvedimento, che si pone l'obiettivo di modificare l'attuale disciplina in materia di soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, senza influire sul get-

tito per l'erario. In proposito riterrebbe tuttavia opportuno ascoltare in audizione i rappresentanti della Agenzia delle entrate, circa la portata delle misure proposte.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma l'intenzione di fornire tutti i dati necessari in forma aggregata, anche per offrire il miglior contributo del Governo alla fase istruttoria del provvedimento.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdl*) richiama i tratti salienti del proprio intervento in discussione generale e rivendica la necessità di disporre del complesso dei dati in materia. Infine, ribadisce la proposta alternativa già avanzata, che potrebbe essere oggetto di specifico emendamento, in base alla quale, senza intervenire sull'onere delle spese di registrazione, si potrebbero concentrare tutti gli oneri del procedimento nel contributo unificato, che costituisce il costo per introdurre e dare corso ad un procedimento giudiziario in sede civile e amministrativa, senza gravare sulla sola parte soccombente.

Il PRESIDENTE incidentalmente fa notare al relatore che, come da indicazioni dei senatori questori, le audizioni in presenza dei soggetti interessati potranno svolgersi a partire dal 1° luglio prossimo.

Prende atto la Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice DRAGO (*M5S*) presenta e illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) richiama l'iniziativa organizzata a Cantanzaro davanti alla filiale della Banca d'Italia per contestare la resistenza delle banche nel concedere risorse alle imprese, anche con la garanzia dello Stato, nonostante l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto liquidità. In considerazione degli innumerevoli e circostanziati casi denunciati in

tutta Italia, riterrebbe dunque necessario che la Commissione procedesse con una specifica indagine conoscitiva e convocasse con urgenza in audizione i vertici dei vari istituti di credito, così da comprendere i motivi per cui viene apertamente negato l'accesso al credito a cittadini e imprese.

Il PRESIDENTE condivide la richiesta del senatore Di Nicola, tuttavia fa notare che alcune audizioni sulla specifica questione si sono già svolte presso la Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) rileva l'inopportunità di sovrapporre i lavori delle due Commissioni, rimarcando che si sta verificando quanto già rilevato in sede di bicamerale, poiché il programma delle audizioni investe le competenze delle Commissioni permanenti competenti.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) riconosce l'esistenza del problema denunciato dal senatore Di Nicola, ma lo attribuisce alle mancanze del cosiddetto Decreto liquidità, che non ha tutelato con una manleva penale, come segnalato dal Governatore della Banca d'Italia e dai vertici dell'ABI, l'attività di erogazione di credito per i prestiti superiori a 25.000 euro.

Il PRESIDENTE ritiene necessario un coordinamento tra i lavori delle due Commissioni, anche per evitare sovrapposizioni e duplicazioni. Assicura intanto che verrà acquisita tutta la documentazione fornita alla Commissione di inchiesta che sarà ritenuta utile.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante «*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2019*»,

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876;

l'obiettivo dell'articolo 10, come chiarito anche in sede di audizione dalla Banca d'Italia, è quello di tener conto delle lacune emerse con le grandi crisi finanziarie del 2008 e del 2011, rafforzando conseguentemente i requisiti prudenziali delle banche e delle imprese di investimento nei punti in cui i precedenti interventi, attuati con il Regolamento (CRR) del 2013, non avevano inciso. Tale obiettivo, di per sé condivisibile, potrebbe trovare un oggettivo ostacolo nel rilevante cambio di prospettiva imposto dalla crisi derivante dall'epidemia da Covid-19, anche per gli aspetti di gestione prudenziale;

in particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera *d*), detta un criterio di delega specifico per esercitare la discrezionalità nazionale relativa all'identificazione dell'autorità deputata ad esercitare il potere – peraltro già previsto dalla normativa vigente – di aumentare, tra l'altro, i fattori di ponderazione del rischio applicati alle esposizioni garantite da immobili, se necessario per riflettere l'effettiva rischiosità del comparto. Si tratta evidentemente del riflesso della crisi finanziaria che identificava proprio nella garanzia degli immobili un possibile fattore di debolezza e di fragilità dell'intermediario creditizio; tuttavia alla luce del probabile indebolimento della capacità delle imprese di ripagare i prestiti e il possibile aumento dei crediti insofferenza, appare gravido di conseguenze considerare i prestiti alle imprese più rischiosi proprio perché garantiti da immobili, laddove le banche sono chiamate oggi ad ampliare il credito erogato. Pertanto l'introduzione di tale facoltà assegnata alla Banca d'Italia, che comunque assume l'obiettivo della stabilità degli intermediari quale scopo

della vigilanza, potrebbe affievolire la capacità delle banche stesse di erogare credito e dunque la norma rischierebbe di avere un effetto prociclico;

tale approccio trova riscontro nella decisione della Commissione europea (Atto comunitario COM (2020) 310) di proporre una modifica al regolamento CCR al fine di massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di Covid-19, garantendo nel contempo che rimangano resilienti e considerando altresì che, a livello internazionale, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha approvato il rinvio di un anno del termine fissato per l'attuazione degli elementi finali del quadro di Basilea III, nonché per la concessione di maggiore flessibilità ai fini dell'introduzione graduale degli effetti dell'IFRS 9 sul capitale;

premesso inoltre che:

sempre in riferimento alla proposta della Commissione Europea di cui all'Atto comunitario 310, il regolamento CRR II ha introdotto un nuovo articolo 92, paragrafo 1 bis, che impone un requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria agli enti a rilevanza sistemica a livello globale. La data di applicazione della riserva era originariamente fissata al 1° gennaio 2022 ma, nel contesto della pandemia di Covid-19 e in linea con il calendario di attuazione riveduto concordato dal Comitato di Basilea, la data di applicazione fissata all'articolo 3, paragrafo 5, del CRR II è rinviata di un anno, al 1° gennaio 2023 (articolo 2, paragrafo 2, della proposta);

risulta, dunque, rinviata la data di entrata in vigore di disposizioni sulla ponderazione del rischio per attività accantonate a fronte di prestiti, ovvero in materia di trattamento di prestiti garantiti da stipendi pensione;

tenuto conto che:

nell'ambito dei criteri definiti dal disegno di legge in esame all'articolo 10, la lettera g) del comma 1 reca alcune modifiche da apportare alla normativa sugli assetti proprietari delle banche e degli altri intermediari disciplinati dal TUB (intermediari ex art. 106 TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica) e dal TUF (imprese di investimento e società di gestione del risparmio);

l'obiettivo di tale norma è quello di consentire il recepimento di alcune specifiche indicazioni contenute negli Orientamenti delle Autorità di vigilanza europee (Guidelines for the prudential assessment of acquisitions in the financial sector di EBA, ESMA ed EIOPA) allo scopo di integrare opportunamente il perimetro delle partecipazioni cd. «qualificate» (ossia quelle che comportano il controllo, l'influenza notevole o il superamento di alcune soglie di capitale o di diritti di voto), la cui acquisizione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità di vigilanza;

all'articolo 10, la lettera g) del comma 1 reca disposizioni non riconducibili alla direttiva oggetto del recepimento e consente di integrare e modificare una norma di rango sub-primario, come il decreto legislativo, facendo riferimento agli orientamenti delle autorità di vigilanza europee.

Sarebbe pertanto preferibile che fosse esplicitato il riferimento ai documenti che assumono la forma di Linee Guida con indicazione precisa. Inoltre, occorrerebbe indicare con minore genericità gli interventi del legislatore delegato, stante la indeterminatezza dei criteri, che rimangono al livello di mera descrizione degli ambiti normativi senza prefigura scelte e indicazioni che nella materia appaiono piuttosto delicati e rilevanti;

considerato che:

la direttiva 2019/879, che si intende recepire all'articolo 11, non modifica la sostanza e gli istituti di riferimento delle procedure di risoluzione degli enti creditizi, ma si pone in continuità normativa con l'indirizzo di adeguamento alla disciplina internazionale di assorbimento delle perdite, del requisito dei fondi propri delle banche e delle passività ammissibili al *bail-in*;

la tutela dei risparmiatori rimane punto centrale della normativa in oggetto, mostrando grande attenzione ad un tema estremamente delicato. Si è infatti introdotta una categoria di prodotti finanziari ammissibili al *bail-in* così da aumentare la capacità delle banche in caso di crisi e, in corrispondenza a ciò, sono stati rafforzati i limiti per la vendita al dettaglio di tali prodotti;

proprio perché la delega è ampia e lascia agli Stati Membri il compito di applicare le prescrizioni MIFID anche ad altri prodotti finanziari, si rende perciò opportuno precisare la portata dei criteri di delega e valutare la data di entrata in vigore rispetto alla data di emissione dei prodotti finanziari, in quanto occorre evitare che vi siano prodotti finanziari per i quali la tutela prevista non sia poi applicabile;

si ribadisce la convinzione che i prodotti sottoponibili a *bail-in* siano solo i prodotti finanziari emessi dopo il 2016;

si renderebbe perciò opportuno integrare tra i principi di delega degli articoli 10 e 11 criteri e indicazioni che derivino dalle recenti determinazioni assunte dall'Unione Europea in tema di CRRD, in relazione alle misure dirette a fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da Covid 19;

rilevato che:

il disegno di legge in esame non fa riferimento ad alcuni atti normativi europei rispetto ai quali si pone un'esigenza di adeguamento dell'ordinamento nazionale; per alcuni di essi ciò potrebbe dipendere dalla circostanza che sono stati pubblicati successivamente alla stesura dello schema del disegno di legge. In particolare, non si fa riferimento ai seguenti atti normativi europei: (i) al regolamento (UE) 2017/2402 in materia di cartolarizzazioni; (ii) alla direttiva (UE) 2019/2034 (c.d. *investment firms directive*, IFD) e al regolamento (UE) 2019/2033 (c.d. *investment firms regulation*, IFR); (iii) alla direttiva (UE) 2019/2162 e al regolamento (UE) 2019/2160 in materia di obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*); (iv) al regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

rilevato altresì che:

nell'allegato A, il Governo ha inserito la direttiva (UE) 2019/1153 in materia di uso agevolato di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine, o perseguimento di determinati reati, senza che siano indicati specifici principi e criteri direttivi di delega,

esprime una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare al 2023 l'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento, con particolare riferimento alle norme attuative dell'articolo 10, comma 1, lettera *d*);

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 10, comma 1, lettera *g*), indicando con minore genericità gli interventi del legislatore delegato, stante la indeterminatezza dei criteri, che rimangono al livello di mera descrizione degli ambiti normativi senza prefigurare scelte e indicazioni che nella materia appaiono piuttosto delicati e rilevanti;

3) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un articolo aggiuntivo con i criteri di delega per il recepimento della direttiva 2019/1153, che preveda, in via generale, l'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo di recepimento della menzionata direttiva, al fine di consentire l'accesso alle informazioni sui conti bancari e alle informazioni e analisi finanziarie nel rispetto di adeguate garanzie per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente alle norme applicabili in materia di *privacy*, eventualmente con la previsione della garanzia di accesso alle informazioni finanziarie e a quelle di altro tipo in misura proporzionale alle finalità perseguite dalla richiamata direttiva, così da assicurare il rispetto dell'assetto istituzionale e di competenze definito dall'ordinamento nazionale. Ciò, alla luce della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative già riconosciute alle autorità competenti in ordine alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento dei reati nonché dei meccanismi esistenti per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;

4) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il recepimento anche delle direttive non inserite nell'originario disegno di legge citate in premessa;

5) valuti la Commissione di merito l'attivazione di un meccanismo attraverso cui i fondi di *private equity* possano essere collocati, in quote molto parcellizzate, anche presso il risparmiatore e, conseguentemente, dando sempre priorità all'opzione nella quale è previsto l'obbligo del test di adeguatezza.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 16 giugno 2020

Plenaria

164^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il ministro dell'università e della ricerca Manfredi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'università e della ricerca sulle iniziative di competenza del suo Dicastero connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro MANFREDI svolge il suo intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori CANGINI (*FIBP-UDC*), Danila DE LUCIA (*M5S*), Loredana RUSSO (*M5S*), LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), VERDUCCI (*PD*), PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), Vanna IORI (*PD*), Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), Daniela SBROLLINI (*IV-PSI*), Margherita CORRADO (*M5S*) e Michela MONTEVECCHI (*M5S*).

Risponde il ministro MANFREDI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14^a Commissione sul Documento LXXXVI, n. 3. Parere alla 14^a Commissione sul Documento LXXXVII, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con una osservazione sul disegno di legge n. 1721. Parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 3. Parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 3)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avverte che si passa alla fase delle votazioni, esaminando disgiuntamente i tre atti in titolo.

La relatrice IORI (*PD*) presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1721, pubblicata in allegato.

La senatrice GRANATO (*M5S*) chiede di integrare la proposta di relazione con l'invito a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 9 del disegno di legge in titolo in modo da prevedere l'introduzione di un criterio volto a dare concreta attuazione al principio di una remunerazione adeguata e proporzionata, di cui all'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/790, comprendendo anche gli artisti (interpreti ed esecutori) del settore musicale che ad oggi non accedono alla remunerazione da parte delle piattaforme digitali.

La relatrice IORI (*PD*) riterrebbe preferibile evitare osservazioni di carattere troppo specifico, non per ragioni di merito bensì di carattere metodologico, considerando le molte categorie interessate dal recepimento delle direttive oggetto del disegno di legge in titolo.

Segue un breve dibattito nel quale intervengono i senatori CANGINI (*FIBP-UDC*) e RAMPI (*PD*), la senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), che dichiara l'astensione del suo Gruppo, nonché nuovamente la senatrice GRANATO (*M5S*), la quale riformula l'osservazione proposta.

La relatrice IORI (*PD*), accogliendo la nuova formulazione dell'osservazione della senatrice Granato, presenta una nuova proposta di relazione favorevole con un'osservazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di relazione della relatrice è posta ai voti e approvata.

Si passa all'esame del Documento LXXXVI, n. 3, sul quale la relatrice IORI (*PD*) propone di esprimere un parere favorevole, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi all'esame del Documento LXXXVII, n. 3, sul quale la relatrice IORI (*PD*) propone di esprimere un parere favorevole, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16,25.

**SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO
DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premessi che tra le direttive che il Governo è delegato a recepire vi
sono:

la direttiva n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; la direttiva n. 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici; la direttiva 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

valutati positivamente i principi e criteri direttivi specifici cui il Governo si dovrà attenere nel recepimento di ciascuna di esse,

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premessò che tra le direttive che il Governo è delegato a recepire vi
sono:

la direttiva n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; la direttiva n. 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici; la direttiva 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

valutati positivamente i principi e criteri direttivi specifici cui il Governo si dovrà attenere nel recepimento di ciascuna di esse,

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 9 del disegno di legge in oggetto in modo da prevedere l'introduzione di un criterio volto a dare concreta attuazione al principio di una remunerazione adeguata e proporzionata, di cui all'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/790.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LXXXVI, N. 3**

La Commissione, esaminato il documento in titolo,
considerato che il documento medesimo è stato presentato prima dei
provvedimenti emergenziali di contrasto al Covid-19,
valutati il capitolo n. 5, dedicato alla ricerca, il capitolo n. 14, ri-
guardante le politiche per l'istruzione e la formazione nonché lo sport, e il
capitolo n. 15, in tema di cultura,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 3**

La Commissione, esaminato il documento in titolo,

visti il capitolo n. 5, dedicato alla ricerca, il capitolo n. 14 riguardante le politiche per l'istruzione e la formazione nonché per lo sport e il capitolo n. 15 in tema di cultura e beni culturali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Sottocommissione per i pareri

13^a Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(810) MOLLAME ed altri. – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo:* parere favorevole;

(918) TARICCO ed altri. – *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo:* parere favorevole;

(933) BERGESIO ed altri. – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo:* parere favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 16 giugno 2020

Plenaria

141^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale di FERCARGO sull'impatto dell'epidemia da coronavirus nel settore dei trasporti, svoltasi il 9 giugno in videoconferenza, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (n. 179)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

La relatrice VONO (*IV-PSI*) illustra lo schema in esame che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo, al fine di adeguare la normativa nazionale ad una rettifica della direttiva intervenuta successivamente al suo recepimento.

In via generale, con il D.P.R. suddetto è stata introdotta una nuova cornice normativa in materia di equipaggiamento marittimo, inteso come

equipaggiamento a bordo di una nave fornito al momento della costruzione oppure sistemato successivamente, destinato a garantire una adeguata sicurezza sia per il personale imbarcato che per l'ambiente marino.

Nell'ottica di assicurare che l'equipaggiamento marittimo rispetti i requisiti di sicurezza previsti e che sia possibile verificarne la rintracciabilità in tutta la catena di fornitura, sono state introdotte norme specifiche per la valutazione di conformità, per la quale è richiesto l'intervento di organismi di valutazione, autorizzati ad espletare le relative attività e notificati alla Commissione europea.

Al fine di garantire che gli organismi di valutazione svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e alle stesse condizioni di mercato, è stato previsto che essi si conformino ad una serie di prescrizioni, indicate dettagliatamente nei punti da 2 a 19 dell'Allegato III della direttiva e integralmente recepite nei commi da 1 a 12 dell'articolo 20 del D.P.R. n. 239.

Tuttavia, ai fini della notifica alla Commissione europea, il testo originario della direttiva ha richiesto il rispetto dei soli requisiti indicati nei punti da 2 a 17 dell'Allegato III, con esclusione quindi della necessità che gli organismi di valutazione e i loro laboratori siano conformi alle due norme ISO rispettivamente richiamate nei punti 18 e 19 del suddetto Allegato III.

La stessa restrizione è stata quindi trasfusa nell'attuale formulazione dell'articolo 20 del D.P.R. n. 239, in cui infatti si prevede che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità, previa notifica alla Commissione europea, gli organismi che soddisfano i requisiti indicati nei soli commi da 2 a 11, con esclusione del comma 12, ai sensi del quale gli organismi di valutazione della conformità si devono conformare alla norma EN ISO/IEC 17065:2012 e devono assicurarsi che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.

Successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 239, e precisamente l'11 giugno 2018, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea una rettifica della direttiva 2014/90/UE, finalizzata a prevedere che, per diventare organismi notificati, gli organismi di valutazione della conformità debbano rispettare anche i requisiti precedentemente tralasciati.

Di qui la necessità di predisporre lo schema in esame, composto da due articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 20, comma 1, del D.P.R. n. 239, al fine di ricomprendere tra i requisiti necessari per l'autorizzazione ad espletare le procedure di verifica della conformità dell'equipaggiamento marittimo, previa notifica alla Commissione europea, anche quelli indicati al comma 12 dell'articolo, corrispondenti alle prescrizioni contenute nei punti 18 e 19 dell'Allegato III della direttiva europea.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) chiede un chiarimento, che la relatrice VONO (*IV-PSI*) si riserva di fornire in una seduta successiva.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D'ARIENZO (*PD*) illustra lo schema di decreto in esame che è il primo dei provvedimenti di attuazione del decreto-legge n. 105 del 2019, che ha previsto l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica allo scopo di garantire la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

In particolare, lo schema di decreto dà attuazione a due previsioni del suddetto decreto-legge n. 105.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge, lo schema definisce le modalità e i criteri procedurali per l'individuazione delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati, aventi una sede nel territorio nazionale, da includere nel perimetro. Il decreto-legge, in particolare, ha stabilito che debbano essere individuati i soggetti che esercitano una funzione essenziale dello Stato o assicurano un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, nei casi in cui l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici. L'individuazione deve avvenire sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione o dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

Lo schema inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 105, definisce i criteri con i quali i soggetti inclusi nel perimetro procedono a predisporre e ad aggiornare l'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, rilevanti per le finalità della normativa introdotta dal decreto-legge.

Lo schema si compone di 12 articoli, raggruppati in quattro Capi.

Nel Capo I, che contiene le disposizioni di carattere generale, l'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nel testo, mentre l'articolo 2 chiarisce quali sono gli elementi da tenere in considerazione per capire se un soggetto svolge una funzione o un servizio essenziale per lo Stato.

Con riferimento agli aspetti di competenza della 8^a Commissione, un soggetto svolge una funzione essenziale laddove l'ordinamento gli attribuisca compiti volti ad assicurare la funzionalità dei trasporti; nella prestazione di servizi essenziali è poi ricompreso lo svolgimento delle attività necessarie per assicurare la continuità degli approvvigionamenti e l'efficienza delle infrastrutture e della logistica.

L'articolo 3 indica i settori di attività in cui devono essere individuati, in via prioritaria e fatta salva la possibilità di estensione in sede di successivo aggiornamento, i soggetti da includere nel perimetro e specifica, per ciascun settore, quale sia l'amministrazione alla quale sono attribuiti i compiti di cui ai successivi articoli 4 e 5. Tra i settori elencati, sempre con riferimento agli aspetti di maggior interesse per la Commissione, figurano le telecomunicazioni, i trasporti, i servizi digitali e le tecnologie critiche. Le amministrazioni di riferimento sono individuate nel Ministero dello sviluppo economico per il settore delle telecomunicazioni e per quello dei servizi digitali (in quest'ultimo caso, in raccordo con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione); nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il settore dei trasporti e nella struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in raccordo con il MISE e il MIUR, per le infrastrutture critiche.

Il Capo II disciplina i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro.

L'articolo 4, in particolare, stabilisce che le amministrazioni di riferimento individuino, per ciascun settore, le funzioni e i servizi essenziali prestati direttamente o da soggetti vigilati o da operatori anche privati, che dipendono da reti, sistemi informativi o servizi informatici («beni ICT»), la cui interruzione o compromissione possa arrecare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Sono quindi indicati gli aspetti da prendere in considerazione per valutare gli effetti di tale interruzione o compromissione (ad esempio, l'estensione territoriale della funzione o del servizio essenziale, il numero e la tipologia degli utenti potenzialmente interessati, ecc.), nonché le eventuali possibilità di mitigazione.

È previsto che le amministrazioni di riferimento individuino, e quindi graduino in una scala crescente, le funzioni e i servizi essenziali per i quali, in caso di interruzione o compromissione, il pregiudizio per la sicurezza nazionale è ritenuto massimo e le possibilità di mitigazione minime e procedano ad identificare i soggetti che li svolgono. In fase di prima applicazione, sono individuati soltanto i soggetti titolari delle funzioni o dei servizi essenziali, un'interruzione delle cui attività comporterebbe il mancato svolgimento della funzione o del servizio.

L'articolo 5 detta le disposizioni per la predisposizione dell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro, che viene poi adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), e ne disciplina la comunicazione agli interessati, alle amministrazioni e agli organi competenti.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, con compiti di supporto al «CISR tecnico» (l'organismo tecnico di supporto al CISR).

Il Capo III detta i criteri per la predisposizione e l'aggiornamento, almeno annuale, degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici da parte dei soggetti inclusi nel perimetro.

In particolare, l'articolo 7 stabilisce che, in esito all'analisi del rischio e sulla base del principio di gradualità, i soggetti inclusi nel perimetro individuino i beni ICT necessari allo svolgimento di ogni funzione o servizio essenziale prestato, valutando l'impatto di un incidente sul bene stesso, sia in termini di limitazione della sua operatività, sia di compromissione dell'integrità o della riservatezza dei dati e delle informazioni trattate, nonché tenendo in considerazione le dipendenze con le reti, i servizi e i sistemi informativi di pertinenza di altri soggetti, ivi compresi quelli utilizzati per fini di manutenzione e gestione. È inoltre stabilito che, in sede di predisposizione degli elenchi, debbano essere individuate le parti minimali di ciascun bene ICT e che, in sede di prima applicazione della normativa, l'individuazione riguardi i beni ICT che, in caso di incidente, causerebbero l'interruzione totale dello svolgimento della funzione o del servizio essenziale o una compromissione con effetti irreversibili sotto il profilo della integrità o della riservatezza dei dati e delle informazioni.

L'articolo 8 prevede che l'architettura e la componentistica dei beni ICT individuati negli elenchi siano descritte in conformità ad un modello predisposto e periodicamente aggiornato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

L'articolo 9 disciplina le modalità per la trasmissione degli elenchi dei beni ICT e dell'analisi del rischio, rispettivamente, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e al Ministero dello sviluppo economico, tramite una piattaforma digitale costituita presso il DIS.

Nel Capo IV, l'articolo 10 stabilisce che l'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro e gli elenchi dei beni ICT siano sottoposti ad idonee misure di sicurezza, previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In base all'articolo 11, gli obblighi a carico dei soggetti inclusi nel perimetro in materia di notifica di incidenti, di misure di sicurezza e di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, previsti dal decreto-legge n. 105 del 2019 in relazione alle reti e ai sistemi informativi e ai servizi informatici inclusi negli elenchi, si applichino a partire dalla data che sarà stabilita negli ulteriori provvedimenti attuativi del medesimo decreto-legge.

L'articolo 12 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede al relatore di valutare la possibilità di recepire alcune delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere allegato allo schema in esame. In particolare, egli con-

corda con il Consiglio di Stato in merito all'opportunità: di inserire, nella definizione di «amministrazioni CISR» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), dello schema, un rinvio dinamico alla fonte normativa appropriata; di specificare, all'articolo 6, comma 2, che tutti i componenti del Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica debbano essere in possesso di competenze tecnico-specialistiche nella materia della sicurezza cibernetica, nonché di chiarire quali siano i termini per la predisposizione e l'aggiornamento del modello di cui all'articolo 8.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritiene che nulla osti a recepire le osservazioni del Consiglio di Stato, laddove esse siano finalizzate a conferire maggiore chiarezza e incisività al dettato normativo. Ricorda inoltre l'attività svolta dal precedente Governo in materia di individuazione delle infrastrutture critiche.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) osserva che nel corso dell'esame parlamentare dello schema di DPCM dovrà essere chiarito se da esso realmente non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Chiede poi un chiarimento in ordine ai motivi per i quali l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 105 del 2019 preveda l'inclusione nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di soli soggetti aventi una sede nel territorio nazionale.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, in maniera tale da poter svolgere gli approfondimenti del caso, considerato che elementi importanti anche ai fini della predisposizione del parere potrebbero emergere dalle audizioni che la Commissione affari costituzionali deliberasse di svolgere.

Il relatore D'ARIENZO (*PD*), in relazione alla richiesta del senatore Corti, ricorda che il Governo valuterà le osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato indipendentemente dal fatto che esse siano recepite dalle Commissioni parlamentari. Ad ogni modo, manifesta la sua disponibilità a valutare l'inserimento di una o più di tali osservazioni nello schema di parere, che si riserva di presentare in una prossima seduta, laddove nel corso del dibattito dovesse emergere una condivisione in tal senso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)
(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FEDE (*M5S*) illustra il provvedimento in esame, col quale si procede ad individuare i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'in-

teresse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo (il c.d. *golden power*).

Il regolamento n. 452 ha infatti stabilito che gli Stati membri – nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, al fine dell'adozione di eventuali misure restrittive – possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali su vari settori elencati nel suddetto articolo 4, paragrafo 1 (si tratta di infrastrutture critiche, tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, accesso a informazioni sensibili, libertà e pluralismo dei media).

L'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 ha demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica in tali settori, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Ha inoltre specificato che si tratta di beni e rapporti strategici ulteriori rispetto a quelli individuati con gli altri decreti adottati in base all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 21, nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. A tal riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che, nel caso in cui un bene o un rapporto individuato da uno dei decreti adottati in base alle altre disposizioni del decreto-legge n. 21 sopra citate rientri anche nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame, quest'ultimo sarà cedevole, essendo volto ad identificare rapporti e beni «ulteriori» rispetto a quelli già definiti.

Sempre in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21, lo schema individua inoltre la tipologia di atti o di operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina sui poteri speciali.

Nel dettaglio, lo schema si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, mentre l'articolo 2 si sofferma sulle definizioni introdotte, per chiarire che per infrastrutture, tecnologie, fattori produttivi e informazioni critiche si intendono quelle essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione. Le medesime finalità, oltre a quella del progresso tecnologico, caratterizzano anche le attività economiche che rientrano nella definizione di rapporti di rilevanza strategica.

Secondo la relazione illustrativa, la specificazione di tali nozioni consente di escludere che siano sottoposti all'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri beni e rapporti che, pur astrattamente riconducibili alle categorie generali indicate nel decreto, siano tuttavia sprovvisti dei requisiti di criticità e strategicità, con evidente riduzione dei costi e degli oneri, economici e amministrativi, a carico delle imprese e dei cittadini. Inoltre, ciò consente all'amministrazione di concentrare la

sua attività su questioni di effettivo rilievo, senza dover introdurre un procedimento amministrativo, con dispendio di risorse e di tempo, per attività inidonee a incidere sugli interessi che la normativa in tema di poteri speciali intende proteggere.

Con gli articoli da 3 a 12 si procede ad individuare i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale riferiti a singoli settori.

In particolare, gli articoli 3, 4 e 5 riguardano, rispettivamente, i settori dell'energia, dell'acqua e della salute.

L'articolo 6 qualifica come beni e rapporti rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina sui poteri speciali in materia di trattamento, archiviazione, accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili una serie di informazioni e di dati personali.

Tra le informazioni, con particolare riferimento ad aspetti di interesse per la 8^a Commissione, sono ricompresi: i dati relativi alle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti e quelli relativi al censimento e al monitoraggio della sicurezza delle opere pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 del decreto-legge n. 109 del 2018 (il decreto-legge «Genova»); i dati raccolti tramite i sistemi per la gestione e il controllo del trasporto aereo, marittimo, ferroviario, rapido di massa e stradale, che garantiscono i profili di *security* e *safety*, nonché le informazioni riguardanti la gestione e il monitoraggio dei flussi dei passeggeri e delle merci, che attengono al controllo e all'assistenza delle movimentazioni dei mezzi di trasporto, anche di tipo intelligente, per i sistemi di logistica integrata ed intermodale.

Sempre con riferimento alle tematiche di più diretto interesse per la 8^a Commissione, sono inoltre considerati beni e rapporti di rilevanza strategica i dati, riferibili sia a persone fisiche che giuridiche, raccolti tramite l'utilizzo di talune infrastrutture e tecnologie. Tra queste sono indicate le tecnologie che consentono la geolocalizzazione e la ricostruzione degli spostamenti; quelle che riguardano i sistemi digitali di supporto alla guida, anche con riferimento ai sistemi di guida autonoma (*Smart Car*); le tecnologie relative alla costruzione di edifici dotati di funzionalità avanzate e di sistemi interconnessi per la gestione degli impianti (*Smart Building*); le tecnologie digitali per l'ottimizzazione della qualità delle infrastrutture e dei servizi pubblici (*Smart City*); le tecnologie atte a garantire profili di *safety* e di *security* dei sistemi, anche di tipo intelligente, per il controllo, la gestione e l'assistenza alla movimentazione di persone e merci, nonché sistemi di logistica integrata ed intermodale.

Viene precisato che i dati personali hanno rilevanza strategica per l'interesse nazionale qualora il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo riguardino una quantità di dati da ritenersi essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione. Tale condizione ricorre comunque qualora i dati siano riferibili ad almeno trecentomila persone fisiche o enti.

Gli articoli 7 e 8 dello schema individuano i beni e i rapporti rilevanti nel settore delle infrastrutture elettorali e in quello finanziario.

L'articolo 9 individua, tra i beni e i rapporti di rilievo strategico nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, una serie di tecnologie, con inclusione anche dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Con riferimento agli aspetti di maggior interesse per la 8^a Commissione, oltre alle tecnologie critiche per l'intelligenza artificiale e a quelle basate su registri distribuiti (*blockchain*), nell'elencazione figurano le tecnologie critiche ad uso non militare di pilotaggio remoto o autonomo; le tecnologie critiche finalizzate a garantire i profili di *safety* e *security* dei sistemi di movimentazione di persone e merci; le tecnologie critiche che consentono la geolocalizzazione e il tracciamento degli spostamenti di persone e merci, per quantificare la densità di popolazione a livello locale e ottimizzare le strategie mirate al monitoraggio e al contenimento di epidemie infettive.

L'articolo 10 individua quali beni e rapporti di rilevanza strategica nel settore delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari, le tecnologie e le infrastrutture critiche funzionali alla progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla fornitura di prodotti e servizi spaziali ed aerospaziali e delle correlate soluzioni applicative.

L'articolo 11 contiene l'elenco dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica in relazione all'approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare.

L'articolo 12 riguarda i prodotti a duplice uso.

L'articolo 13 disciplina talune esclusioni dall'ambito di operatività della normativa in materia di poteri speciali.

In particolare, fermo restando gli obblighi di notifica di cui ai commi 2, 2-*bis* e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21, si prevede che i poteri speciali relativi ad imprese che detengano uno o più attivi individuati in base al provvedimento in esame si applichino nella misura in cui la tutela degli interessi dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto concessorio.

L'esercizio dei poteri speciali, inoltre, non si applica ad alcune operazioni infragrupo, specificamente indicate, a meno che non sussistano elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.

L'articolo 14 integra la composizione del Gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La relazione illustrativa dà infine conto del contenuto delle disposizioni transitorie in materia di esercizio dei poteri speciali introdotte recentemente dal decreto-legge «liquidità» che riguardano i beni e i rapporti di rilevanza strategica individuati dal provvedimento in esame, e ne chiarisce l'ambito di applicazione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore CIOFFI (M5S) chiede una delucidazione sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 13, che il relatore FEDE (M5S) si riserva di fornire in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Aula che verrà stabilito dalla Conferenza dei capigruppo che è attualmente in corso, l'Ufficio di presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi parlamentari potrà essere convocato per domani 17 giugno, alle ore 13, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 16 giugno 2020

Plenaria

116^a Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01603, presentata dai senatori Centinaio, Bergesio, Vallardi e Rosellina Sbrana, facendo presente che AGEA, in qualità di Organismo pagatore (OP), per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.

In tale direzione si colloca la stipula, di norma con cadenza triennale, della convenzione tra l'OP AGEA – e gli organismi pagatori regionali ove

esistenti – e i Centri di assistenza agricola (CAA), ovvero gli organismi costituiti per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgano servizi analoghi.

Ricorda che il decreto ministeriale 27 marzo 2008 fissa i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei CAA e che alle Regioni, oltre alla valutazione di detti requisiti e alla verifica del mantenimento degli stessi, compete il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione ad operare quale CAA.

Al fine di assicurare un adeguato e uniforme livello di servizio da parte dei CAA, gli OP possono definire, nell'ambito dell'atto convenzionale di affidamento delle predette funzioni delegate, ulteriori requisiti di carattere operativo e strutturale, aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti.

Alla luce di tali disposizioni, la previsione della clausola che prevede, all'interno della convenzione AGEA/CAA in corso di stipulazione con riferimento all'anno 2020, la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato e il conseguente inserimento, anche a carattere temporaneo, dell'operatore CAA nell'organizzazione aziendale, rappresenta una misura organizzativa dell'esercizio delle funzioni delegate che AGEA può assumere nell'ambito delle attribuzioni di competenza.

Ciò detto, fermo restando che l'OP, anche in caso di delega di funzioni, resta comunque l'unico responsabile dell'efficace gestione dei fondi, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, la predetta misura risponde, dunque, ad una precisa scelta strategica – anch'essa rientrante tra le competenze statutarie, sentito il Ministero vigilante – di ricondurre, da un lato, alla diretta responsabilità dei CAA l'esercizio delle sole attività correlate all'utilizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e, dall'altro, di assicurare l'innalzamento delle garanzie procedurali al livello almeno equivalente a quello assicurabile dagli apparati pubblici, in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa per l'esercizio di attività amministrative da parte di soggetti privati.

Occorre altresì tener presente che sulla questione in esame si è già espressa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere reso, lo scorso 20 aprile, su richiesta di AGEA. In particolare detta Autorità, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse all'utilizzo del SIAN), l'ha ritenuta, dal punto di vista della tutela della concorrenza, giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati SIAN.

In conclusione assicura gli interroganti che sono in corso tutte le necessarie interlocuzioni con i soggetti interessati al fine di superare ogni

eventuale criticità e predisporre quindi un testo di convenzione il più condiviso possibile.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara non soddisfatto della risposta fornita. Ritiene che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stia sottovalutando il ruolo dei liberi professionisti, soggetti a cui si sono sempre rivolti con soddisfazione gli operatori del settore agricolo. Ricorda che la professionalità di tali soggetti non può essere messa in dubbio e che risulta difficilmente sostituibile. Sottolinea che la prevista chiusura dei CAA dei liberi professionisti e la loro conseguente impossibilità a svolgere la loro attività porterà come conseguenza alla chiusura di centinaia di studi professionali; in conclusione sollecita il Governo a fornire una risposta definitiva alle istanze di tale categoria, affinché sia modificata la proposta di convenzione 2020 tra AGEA e i CAA e sia rivisto l'obbligo per questi ultimi di operare esclusivamente attraverso dipendenti.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che il 28 gennaio 2020 e il 25 febbraio 2020 si è svolto un rapido ciclo di audizioni sui temi oggetto del disegno di legge. Ricorda altresì che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto di riprendere l'esame del provvedimento con l'obiettivo di giungere a una sua rapida approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente VALLARDI dichiara pertanto chiusa la fase di discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di martedì 23 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)
(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame viene esaminato dalla Commissione agricoltura in sede osservazioni alla Commissione bilancio. Ricorda che il termine per esprimere le osservazioni scade il prossimo 24 giugno.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) riferisce sul provvedimento in titolo, facendo presente che il regolamento 2019/452/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 (in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea) prevede che l'Unione europea e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni.

Il legislatore interno ha dato attuazione a quanto previsto dal suddetto regolamento con l'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 che al comma 1-ter prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – siano individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Lo schema di decreto in esame è quindi diretto a individuare i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti già adottati.

A seguito di tale individuazione, alcune operazioni relative ai beni e ai rapporti in questione dovranno essere notificati, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri da parte delle imprese che detengono uno o più degli attivi ad essi riferiti. In particolare dovranno essere notificati delibere, atti od operazioni adottati da un'impresa a favore di un soggetto esterno all'Unione europea aventi ad oggetto, tra gli altri, la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa, il trasferimento di società controllate che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica delle clausole statutarie.

Fa presente che con l'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2019 è stato previsto un regime transitorio finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni considerate; successivamente con l'articolo 15 del decreto-legge n. 23 del 2020 il legislatore è ulteriormente intervenuto prevedendo una estensione

dell'ambito di applicazione della disciplina transitoria. Tale normativa è comunque destinata a non avere più efficacia dal momento dell'entrata in vigore del decreto in esame.

Passando ad analizzare i contenuti del provvedimento di più diretto interesse della Commissione, il relatore segnala l'articolo 11 che individua i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale in tema di approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare. Rientrano in particolare in tale ambito l'approvvigionamento di fattori produttivi critici della filiera agroalimentare, nonché il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il sistema dei controlli agroalimentari, anche ai fini della sicurezza alimentare.

Secondo quanto riportato nella relazione governativa, l'approvvigionamento di fattori produttivi utilizzati nella filiera agroalimentare si configura come strategico anche in quanto necessario ad assicurare le produzioni che costituiscono il patrimonio agroalimentare nazionale, inteso come l'insieme delle produzioni agroalimentari che per tipicità, qualità, tradizione, entità del consumo interno e internazionale si palesano come di particolare rilevanza economica, sociale e culturale. Analogamente risulta rilevante il concetto di «sicurezza alimentare», intesa come necessità di verificare che nell'ambito dell'intera filiera agroalimentare non siano presenti sostanze, prodotti o lavorazioni pregiudizievoli per il consumo, con la conseguente individuazione anche del SIAN e del sistema dei controlli alimentari.

Ulteriori aspetti di interesse per la Commissione sono poi presenti negli articoli di seguito riportati.

L'articolo 4 – dedicato ai beni e ai rapporti nel settore dell'acqua – individua la rilevanza strategica anche delle infrastrutture concernenti le acque destinate all'uso irriguo, nonché le fognature e la depurazione delle acque reflue.

L'articolo 6 – concernente le informazioni e i dati personali sensibili – individua la strategicità anche dei dati raccolti tramite sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque, nonché dei dati raccolti relativi alla composizione biochimica del suolo agricolo; considera altresì i dati raccolti tramite sistemi di auto-guida per una lavorazione precisa, con l'utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura.

Similmente l'articolo 9 – relativo al settore dell'intelligenza artificiale – fa riferimento alle tecnologie critiche di navigazione satellitare per la tracciatura dei campi, dei mari e dei bacini idrici, e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione; ai sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque; alle tecnologie critiche, inclusi i sistemi di auto-guida per una lavorazione precisa, con l'utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI***Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 3 giugno.

Il presidente VALLARDI ricorda che la relatrice ha presentato una proposta di risoluzione, su cui il rappresentante del Governo si è espresso nella seduta del 25 febbraio 2020.

La relatrice FATTORI (*Misto*) fa presente di aver ricevuto alcune proposte di modifica, sulle quali si stanno svolgendo una serie di verifiche sotto l'aspetto tecnico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ALLE AUDIZIONI IN VIDEOCONFERENZA

Il presidente VALLARDI informa che la Giunta per il Regolamento, con parere del 9 giugno 2020, ha stabilito che provvisoriamente, fino al 31 agosto 2020, per l'attività degli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti in via informale, ferma restando la presenza in sede almeno del Presidente o del Vice Presidente della Commissione e del Capo dell'Ufficio di segreteria, la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori degli Uffici di Presidenza è consentita anche ai componenti della Commissione, limitatamente allo svolgimento delle audizioni.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'affare assegnato n. 493 (problematiche inerenti alla crisi delle filiere agricole causate dall'emergenza da COVID-19), di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle Cooperative italiane, Coldiretti, UNCI Agroalimentari e UECCOOP, svoltasi lo scorso mercoledì 10 giugno, è stata consegnata la documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 16 giugno 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 117

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERCONTRIBUENTI, DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA NAZIONALE DELLA MODA, DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UPA (UTENTI PUBBLICITÀ ASSOCIATI) E DEL PRESIDENTE DI COSMETICA ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 445 (INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI COMPARTI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO NELL'AMBITO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA DA COVID-19)

Plenaria

97^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Alessandra Todde.*

La seduta inizia alle ore 14,50.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 162)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Poiché non vi sono ulteriori interventi in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara esperita tale fase procedurale e invita la rappresentante del Governo ad intervenire nel merito del provvedimento.

Il sottosegretario Alessandra TODDE si riserva di intervenire dopo aver approfondito la proposta di parere che verrà presentata dal relatore e le osservazioni proposte dai Gruppi di Opposizione.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che, a fronte dei rilievi della Conferenza regioni e delle province autonome e del parere favorevole dell'ANCI e dell'UPI, la Conferenza unificata non ha espresso un parere che faccia sintesi di orientamenti sostanzialmente opposti.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) rileva che, sebbene il provvedimento sia stato assegnato lo scorso 25 febbraio, non si sia ancora dato corso – nonostante la disponibilità del relatore – a una istruttoria completa da parte del Governo. Sottolinea inoltre che la presenza del rappresentante del Governo in Commissione è stata sporadica, sia con l'Esecutivo in carica sia con il precedente. L'intervento del Governo ai lavori della Commissione consentirebbe infatti allo stesso Esecutivo di avere contezza dell'andamento dei lavori parlamentari. Propone infine di aggiornare i lavori della Commissione sull'atto del Governo a giovedì mattina, quando l'Esecutivo avrà concluso la sua istruttoria, sconvocando la seduta già prevista per domani.

Non essendovi osservazioni da parte della rappresentante del Governo, la Commissione conviene sulla proposta del senatore Paroli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) pone in rilievo la tematica della riassegnazione delle risorse derivanti dalle economie eventualmente rivenienti dall'attuazione dei Patti territoriali, per i quali non sono state ancora conferite le deleghe. Fa presente inoltre di aver richiesto un intervento in Commissione dell'amministratore delegato di Eni, per riferire

sulle politiche energetiche per l'abbattimento dell'80 per cento delle emissioni nel 2050 e sull'entità degli investimenti e dei benefici conseguenti. Ricorda altresì di aver sollecitato l'intervento del ministro Franceschini in merito alla piattaforma digitale denominata *ReopenEU*, dedicata allo sviluppo del settore turistico nell'Unione europea.

Su quest'ultimo punto, il presidente GIROTTO assicura di aver già preso contatti per le vie brevi con gli Uffici competenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 17 giugno, nonché la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 9,15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 16 giugno 2020

Plenaria

187^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE BERTACCO

La presidente MATRISCIANO ricorda la figura del senatore Bertacco, già componente della Commissione nella scorsa e nella presente legislatura, mancato il 14 giugno scorso, mettendone in evidenza le doti politiche e umane, nonché il percorso costantemente caratterizzato dall'impegno sociale.

Invita quindi la Commissione a osservare un minuto di silenzio.

Svolgono successivamente brevi interventi in memoria del senatore Bertacco, associandosi alle espressioni di cordoglio della Presidente, i senatori FLORIS (*FIBP-UDC*) e DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*).

IN SEDE CONSULTIVA

(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) manifesta delusione in merito alle lacune del provvedimento in esame, facendo riferimento alla questione fondamentale della videosorveglianza e all'assenza di dotazione finanzia-

ria, che di fatto impedirà l'attuazione concreta delle misure a protezione del personale sanitario. Valuta peraltro favorevolmente le disposizioni a tutela del personale ausiliario e volontario, nonché la modifica alle vigenti disposizioni penali, pur notando che sarebbe stato di maggiore efficacia prevedere la qualifica di pubblico ufficiale per il personale della sanità nell'esercizio delle proprie funzioni. Dopo aver richiamato la persistente gravità del fenomeno della violenza ai danni degli operatori della sanità, esprime l'orientamento favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge, che comporta un miglioramento significativo nonostante le carenze rilevate.

La presidente MATRISCIANO evidenzia la disposizione di cui all'articolo 2, volta a promuovere il ricorso alla videosorveglianza.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, ha la parola la relatrice GUIDOLIN (*M5S*), la quale presenta uno schema di parere favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, lo schema di parere è quindi posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 3 e sul Doc. LXXXVII, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1721. Parere favorevole con osservazione sul Doc. LXXXVI, n. 3. Parere non ostativo sul Doc. LXXXVII, n. 3)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 giugno.

La presidente MATRISCIANO dà brevemente conto dell'andamento dell'esame degli atti in titolo presso la Commissione di merito e richiama l'opportunità di esprimere la relazione sul disegno di legge di delegazione europea prima del termine per la presentazione degli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice PARENTE (*IV-PSI*) osserva che dal ciclo di audizioni svolto presso la 14ª Commissione non sono emersi rilievi concernenti gli aspetti di competenza. Formula quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1721, pubblicata in allegato. Presenta infine

uno schema di parere favorevole con osservazione sul *Doc. LXXXVI*, n. 3, pubblicato in allegato, e una proposta di parere non ostativo sul *Doc. LXXXVII*, n. 3, pubblicata anch'essa in allegato.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), facendo riferimento ai contenuti della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, si sofferma sugli esiti deludenti dell'introduzione del reddito di cittadinanza, che giudica una misura di carattere meramente assistenzialistico, con particolare riguardo alle connesse politiche attive per l'occupazione, tuttora inadeguate rispetto all'obiettivo di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Segnala quindi la necessità, accentuata dall'epidemia da COVID-19, di procedere alla definizione della disciplina legislativa sul *caregiver*. Dichiarò infine, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione sulle proposte della relatrice.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) rileva a sua volta gli esiti fallimentari delle politiche attive per il lavoro e delle riforme avviate nella presente legislatura, meritevoli di un ripensamento. Segnala quindi l'opportunità delle dimissioni dell'attuale Presidente dell'ANPAL, già sollecitata da esponenti politici.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, è posto in votazione lo schema di relazione sul disegno di legge n. 1721, che risulta approvato.

In esito a successive e distinte votazioni, risultato altresì approvate le proposte di parere sul *Doc. LXXXVI*, n. 3 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 3.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*), rilevato che gli enti previdenziali e il lavoro sono compresi nell'elenco di settori di attività in cui operano i soggetti da inserire nel perimetro di sicurezza cibernetica di cui al comma 1 dell'articolo 3 dello schema di decreto in esame, si sofferma sugli obblighi cui è tenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della disciplina di attuazione del perimetro di sicurezza cibernetica, in quanto individuato quale amministrazione competente dal comma 2 dell'articolo 3. Nota quindi che le azioni previste riguardano in particolare l'identificazione delle funzioni e dei servizi essenziali, la valutazione delle conseguenze della perdita di disponibilità, integrità o riservatezza dei dati, nonché l'individuazione di funzioni o servizi essenziali per i quali in caso di interruzioni o compromissioni il pregiudizio per la sicurezza nazionale è ritenuto massimo.

Prosegue segnalando l'articolo 7, riguardante l'individuazione e il conferimento di beni ICT, mentre l'articolo 10 reca disposizioni per la tutela delle informazioni e l'articolo 11 reca le disposizioni transitorie.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce di proseguire l'esame quando sarà disponibile l'apporto fornito dalle audizioni previste presso la Commissione di merito.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) rileva l'utilità delle audizioni ai fini di un esame approfondito e mette in evidenza l'importanza strategica fondamentale della sicurezza cibernetica. A tale riguardo auspica che le audizioni possano fornire chiarimenti circa la plausibile incompatibilità fra la portata degli obiettivi e la mancanza di risorse dedicate.

In relazione all'articolo 10, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sulla delicatezza della questione della tutela dei dati sanitari, per cui appare indispensabile l'apporto di soggetti competenti.

La presidente MATRISCIANO rammenta che il termine per l'espressione delle osservazioni è posto al 24 giugno. Osserva che comunque sarà cura del relatore fornire risposte alle questioni espresse. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867-B**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzato, in particolare, l'inserimento dell'articolo 1, il quale prevede che, ai fini dell'individuazione dell'ambito delle professioni sanitarie e socio-sanitarie trovino applicazione le norme generali in materia (legge n. 3 dell'11 gennaio 2018);

apprezzata altresì la previsione secondo cui, tra i compiti dell'Osservatorio, c'è anche quello di promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma di lavoro di *équipe* (di cui alla lettera *e*) del comma 2) dell'articolo 2),

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721**

La Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge n. 1721 (legge di delegazione europea
2019),

esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 3**

L'11^a Commissione permanente,
esaminato il Documento in titolo,

esprime, per le tematiche di competenza, parere favorevole, segnalando tuttavia al Governo l'opportunità di provvedere all'aggiornamento dei contenuti della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea alla luce delle conseguenze dell'epidemia da COVID-19.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 3**

L'11^a Commissione permanente,
esaminato il Documento in titolo,
preso atto dei contenuti concernenti le tematiche di competenza,
esprime, parere non ostativo.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 16 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 135

Presidenza del Presidente
COLLINA

indi del Vice Presidente
ENDRIZZI

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 14

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1441 E CONNESSI (UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI)*

Plenaria

141^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che nella predetta seduta è stata svolta la relazione illustrativa.

Quindi, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, per quanto di stretta competenza della Commissione, in ordine alla riapertura delle attività didattiche degli istituti scolastici, nonché in tema di ripresa delle attività economiche produttive e sociali, nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza, per la migliore tutela della salute individuale e collettiva, le previsioni di cui all'articolo 1, commi 13 e 14 del provvedimento in esame debbano essere opportunamente integrate e aggiornate.

Quanto al primo punto, anche tenuto conto delle valutazioni espresse dal Ministro della salute in occasione delle comunicazioni al Senato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35, nel merito sostanziale degli impegni dedotti in risoluzione n. 2 del 10 giugno scorso, segnala che le modifiche auspiccate dovrebbero essere volte a «promuovere le opportune modifiche alle linee guida per la riapertura degli istituti scolastici, in modo da garantire l'insegnamento attraverso la didattica frontale» quale requisito fondamentale per garantire il diritto allo studio degli studenti, adottando criteri di prevenzione che assicurino le condizioni di massima sicurezza per tutti i fruitori degli istituti, sì da scongiurare il rischio ipotetico di nuova diffusione dell'epidemia e da garantire pari opportunità di istruzione, unitamente alla socializzazione tra gli studenti.

Quanto al secondo punto, sottolinea che si dovrebbe intervenire sul testo in aderenza all'impegno del Governo, approvato dal Senato in data 9 giugno 2020, di «aggiornare in base all'evoluzione delle nuove conoscenze e delle condizioni, le linee guida ed i protocolli di riapertura in sicurezza sanitaria per assicurare agli operatori regole certe, semplici ed efficaci a contrastare la diffusione del virus anche per quanto attiene alla sanificazione degli ambienti», chiarendo la necessità di applicare criteri, metodologie e prodotti adeguati alla disinfezione e alla sanificazione degli ambienti e che siano riconosciuti esclusivamente da soggetti e strutture preposti a certificarne e garantirne l'efficacia.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) sottolinea in primo luogo che, per quanto concerne lo svolgimento delle attività didattiche, restano margini evidenti di ambiguità e di incertezza in merito al «quando» della ria-

apertura e al «dove» della didattica in presenza: questa situazione sta a suo avviso generando disorientamento e sconcerto nelle famiglie degli studenti.

In relazione agli investimenti preordinati alla messa in sicurezza delle strutture scolastiche, pur evidenziando l'importanza degli stessi, stigmatizza il trattamento deterioro che a suo giudizio stanno ricevendo le scuole paritarie. Ritiene che nei confronti di queste ultime il Governo e le forze di maggioranza stiano mostrando un sostanziale disinteresse.

Più in generale, osserva che manca la necessaria elaborazione, da parte del Governo, in merito alla didattica, che appare da ripensare tanto nelle modalità quanto nei contenuti alla luce degli stravolgimenti prodotti dall'emergenza epidemiologica. Rileva che, malgrado gli encomiabili sforzi profusi dai docenti, appare del tutto deficitario, in materia, l'apporto della ministra Azzolina.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) si associa alle considerazioni critiche svolte dalla senatrice Binetti in merito alla scarsa attenzione per le scuole paritarie. Saggiunge che, in proposito, non vi è solo un problema di discriminazione, ma anche un rischio di funzionalità del sistema scuola nel suo complesso: numerosi istituti paritari, in assenza di supporto da parte dello Stato, potrebbero non essere in grado di riaprire e tale diminuzione dell'offerta formativa dovrebbe essere compensata dalla scuola pubblica, che tuttavia non sembra in grado di sopperire.

Riguardo al tema delle sanzioni, affrontato dall'articolo 2 del provvedimento in esame, osserva che occorrerebbe porre rimedio agli eccessi di risposta sanzionatoria riportati dalla cronaca, per concentrare la pretesa punitiva nei soli confronti delle persone che abbiano scientemente trasgredito agli obblighi connessi al *lockdown*.

Esprime il convincimento che, anche con il decreto-legge in conversione, il Governo non abbia prestato la necessaria attenzione al mondo del lavoro e ai settori produttivi e si augura che vi siano margini di miglioramento in sede emendativa.

In conclusione, formula l'auspicio che la stagione delle scelte unilaterali da parte del Presidente del Consiglio sia definitivamente tramontata.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) trova necessario incentrare l'attenzione sul necessario aggiornamento delle linee guida e dei protocolli che presiedono alla cosiddetta fase 2, specie per ciò che attiene al mondo della scuola. A tale riguardo, invita a tenere in debita considerazione anche le problematiche psicologiche e relazionali cui i bambini e gli adolescenti possono andare incontro in forza del prolungato periodo di *lockdown*. Ritiene, da una parte, che occorra mettere decisamente al centro del dibattito l'importanza dell'insegnamento e, dall'altra, che sia indispensabile una maggiore attenzione nei confronti delle scuole paritarie. Reputa

che le linee guida in materia scolastica debbano essere redatte in maniera chiara e non astrusa, come a suo avviso è avvenuto con riferimento ai centri estivi, e tenendo conto del fatto che il *virus*, secondo quanto affermato dallo stesso sottosegretario Sileri, parrebbe essersi indebolito e sembrerebbe inoltre, secondo diverse opinioni, provocare nei soggetti in tenera età effetti diversi rispetto a quelli determinati negli adulti.

Quanto alla ripresa delle attività produttive e alla correlata necessità di sanificazione dei locali, esorta ad andare incontro alle esigenze e alle aspettative di coloro che stanno tentando, malgrado tutto, di riaprire, con un approccio di tipo collaborativo e non meramente sanzionatorio.

Il sottosegretario SILERI tiene a precisare il proprio pensiero in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica. In primo luogo, sottolinea di non aver mai escluso l'eventualità di una seconda ondata: ha semmai rilevato che essa sarà probabilmente meno violenta e comunque suddivisa in una pluralità di piccoli focolai. Saggiunge che, sul piano tecnico, più che di indebolimento del *virus* è corretto parlare di diminuita capacità infettiva dello stesso, derivante dall'efficacia delle misure di prevenzione, protezione e distanziamento sociale adottate. Fa rilevare che la parola definitiva in ordine alla possibile perdita di virulenza spetta in ogni caso alla scienza. Evidenzia, infine, che non esiste un «caso Lombardia»: i numeri sui contagi, se correttamente interpretati, non suffragano il ricorso a tale espressione e non fanno apparire necessarie misure *ad hoc*.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene che sia impossibile prevedere cosa accadrà nel prossimo autunno, essendo i dati scientifici ancora insufficienti per predire l'evoluzione della situazione epidemiologica. Rileva come, per assumere decisioni informate, il legislatore abbia bisogno della messa a disposizione, da parte del Governo, di dati allo stato mancanti: serve, a suo avviso, una mappatura dei soggetti positivi, dalla quale si possa evincere, ad esempio, a quali settori lavorativi essi appartengano. Segnala la necessità di proteggere i bambini, nella fase di riapertura delle scuole, con un approccio centrato sulla didattica ed articolato in un ventaglio di possibili soluzioni in relazione alla pluralità degli scenari possibili, tenendo nella dovuta considerazione anche gli aspetti psicologici e sociali. Richiama l'attenzione sul fatto che non ci sono evidenze scientifiche in merito a una presunta minore suscettibilità dei bambini al contagio, né in merito al grado di contagiosità degli stessi.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) è dell'avviso che le problematiche legate alla riapertura della scuola siano meritevoli della massima attenzione, ma osserva che il fine del provvedimento in esame è quello di delineare un nuovo quadro di riferimento complessivo, che si sovrappone a quello già esistente, rappresentato dal decreto-legge n. 19.

Quanto al tema delle sanzioni, fa rilevare che il decreto-legge in conversione prevede che esse trovino applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento.

Riguardo alla questione delle linee guida, nella prospettiva della ripresa delle attività scolastiche in presenza, ritiene che i protocolli esistenti, ad esempio in tema di centri estivi, siano stati formulati in maniera accurata, grazie anche alla collaborazione tra Governo, comitati scientifici, ANCI e Regioni. Sottolinea dunque come esista già un'ottima base di partenza, che verrà naturalmente affinata in vista della ripresa di settembre.

Concorda, infine, sull'opportunità di dedicare la necessaria attenzione anche alle scuole paritarie, ma dubita che questa sia la sede per un dibattito in materia.

La senatrice PIRRO (*M5S*), dopo aver ricordato che il provvedimento in esame detta misure applicabili fino al prossimo 31 luglio, si duole per il fatto che in questa sede ci si lasci andare a dichiarazioni prive di riscontro scientifico: ciò è avvenuto, a suo giudizio, quando si è adombrato che i bambini non sarebbero suscettibili di contagio. Ritiene che sarà opportuno adottare ogni necessaria forma di precauzione a tutela degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) interviene incidentalmente per rimarcare che i senatori dei Gruppi d'opposizione non intervengono nel dibattito per amore di discussione ma per offrire un contributo utile alla redazione del parere, nella loro qualità di rappresentanti della Nazione.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), in riferimento all'intervento della senatrice Pirro, obietta che nessuno si è lasciato andare a dichiarazioni semplicistiche in tema di suscettibilità al contagio dei bambini.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Avverte che, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, si riserva di convocare nella giornata di domani una ulteriore seduta per concludere l'esame del provvedimento in titolo, se necessario anche nella prima mattinata.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE, riepilogato lo stato dell'*iter*, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, correlati alle modificazioni introdotte dalla Camera, alle ore 12 del prossimo venerdì 19 giugno.

Conviene la Commissione.

La relatrice BOLDRINI (PD) dà atto che, in esito agli approfondimenti che si era riservata di svolgere, risulta confermato che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento sono ulteriormente migliorative del testo. Invita a considerare la possibilità di soprassedere alla presentazione di proposte emendative per concentrare l'esame sugli ordini del giorno, nella prospettiva di una rapida approvazione definitiva del provvedimento.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 16 giugno 2020

Plenaria**137^a Seduta***Presidenza della Presidente*
MORONESE*La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA**(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019**(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020**(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019*

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14^a Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 3*. Parere alla 14^a Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 3*. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FLORIDIA (*M5S*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2019, recante delega al Governo per il recepimento di direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Esso si compone di 20 articoli, nei quali sono stabiliti principi e criteri specifici di delega per dare attuazione ad alcune delle 33 direttive contenute nell'allegato A del disegno di legge e per adeguare la normativa nazionale a 14 regolamenti europei.

Per i profili di interesse della Commissione, la relatrice si sofferma innanzitutto sull'articolo 5, che detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L'articolo delega il Governo a prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni città e autonomie locali, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e nell'ambito degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina

per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. La definizione deve avvenire nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri coinvolti (MIBACT, MIPAAF, MAATM), privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili (lettera *a*). Si indica poi il criterio di individuare procedure abilitative semplificate e di riordinare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, per favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti da energia rinnovabili (FER) (lett. *b*) e *c*). La norma di delega prevede di adottare misure per favorire l'installazione di impianti di produzione di energia da FER negli edifici esistenti (lettera *e*) ed individuare incentivi alla costituzione delle comunità di energia rinnovabile per la partecipazione di queste alla realizzazione degli impianti (lettera *f*). Contestualmente, si prevede di adottare meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo. Si prevede inoltre l'adozione di misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia da FER, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo, compresi i veicoli elettrici, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo; criteri direttivi concernono poi il prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, nonché l'aggiornare e potenziare i meccanismi vigenti di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, in coerenza con le esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, anche favorendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolari inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, ed anche al fine della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto (lett. *i*) ed *l*). Si prevede di introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile, in coerenza con le esigenze ambientali, nonché di promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Uno specifico criterio è volto a semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili e per la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente, fatto salvo quanto previsto circa le competenze regionali in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 11-*quater* D.L. n. 135/2018 (lett. *m*) e *o*)).

L'articolo 12 detta poi i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Si prevede di definire, in coerenza con le modalità e gli obblighi di servizio pubblico, la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema. Si ricorda che l'articolo 16 della direttiva 2019/944/UE introduce la nozione di «comunità energetiche dei cittadini», che si sostanziano in soggetti giuridici fondati sulla partecipazione volontaria e aperta di persone fisiche, autorità locali o piccole imprese, aventi lo scopo principale di offrire ai loro membri o soci o al territorio in cui operano benefici ambientali, economici o sociali.

L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. Si prevede, oltre a coordinare la normativa vigente con le disposizioni europee in materia, che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta, prevedendo divieti volti a contrastare pratiche commerciali sleali vietate e l'introduzione di sanzioni efficaci e proporzionate.

L'articolo 14 reca poi una delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale. La relazione illustrativa del disegno di legge in esame osserva che il suddetto regolamento (UE) 2016/429, recante un nuovo quadro giuridico generale in materia di sanità animale, modifica o abroga circa cinquanta atti europei precedenti, e che il quadro normativo nazionale in materia è costituito da una molteplicità di provvedimenti di varia natura, alcuni anche molto risalenti. Tra i principi e criteri direttivi specificamente previsti si segnalano: l'adeguamento ed il coordinamento delle disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del suddetto regolamento (UE) 2016/429 e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili; l'individuazione del Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal suddetto regolamento; l'individuazione – previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – delle modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza, in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/249, relativi, rispettivamente, alle misure di emergenza che deve adottare lo Stato membro nel cui territorio sia insorto un

focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente, o un pericolo, ed alle misure di emergenza che deve adottare uno Stato membro diverso da quello in cui sia insorto il focolaio o il pericolo. Le modalità in esame concernono la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari, individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia.

L'articolo 19 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 in materia di energia elettrica. In base al comma 2, nell'esercizio della delega il Governo, oltre ad osservare i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, provvede anche a riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni dei regolamenti europei, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, nonché a stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive. Si ricorda che il regolamento (UE) n. 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica riesamina le regole e i principi del mercato interno dell'elettricità dell'UE per garantire che lo stesso sia ben funzionante, competitivo e senza distorsioni; esso supporta inoltre la decarbonizzazione del settore energetico dell'UE e l'eliminazione degli ostacoli agli scambi transfrontalieri di energia elettrica e fa parte del pacchetto Energia pulita per tutti gli europei.

In relazione alle direttive in recepimento riportate nell'allegato A al disegno di legge di delegazione, oltre alla menzionata direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, si segnala per gli aspetti di competenza la direttiva (UE) 2019/883 (n. 18 dell'Allegato) che ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell'Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l'uso degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi. La direttiva intende allineare la legislazione dell'UE alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL»), la quale stabilisce i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti possono essere scaricati nell'ambiente marino. La direttiva si applica a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, a esclusione delle navi adibite a servizi portuali (ai sensi dell'art. 1, par. 2, del regolamento (UE) 2017/352), e con l'eccezione delle navi militari da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento,

solo per servizi statali a fini non commerciali. Tra gli obblighi posti in capo agli Stati membri si segnala la previsione di impianti portuali di raccolta che dispongano della capacità di ricevere i tipi e i quantitativi di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, con tariffe stabilite per il conferimento che non creino un disincentivo all'uso degli impianti portuali di raccolta da parte delle navi, prevedendo che gli impianti portuali di raccolta gestiscano i rifiuti delle navi in un modo ambientalmente compatibile, conformemente alla direttiva 2008/98/CE e alle altre pertinenti leggi nazionali e dell'Unione sui rifiuti. La direttiva prevede inoltre che i sistemi di recupero dei costi non dovranno costituire un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare, delineando a tale scopo un sistema a tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento o meno dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta, con riguardo anche ai settori della pesca e della navigazione da diporto, dettando previsioni sulle tariffe e sulla relativa differenziazione, sulla base di categoria, tipo e dimensioni della nave e natura pericolosa dei rifiuti, prevedendo tariffe ridotte per le navi adibite al commercio marittimo a corto raggio, nonché che dimostrino di produrre minori quantità di rifiuti e di gestire tali rifiuti in modo ambientalmente sostenibile. Il termine per il recepimento è fissato al 28 giugno 2021

Si segnala poi la direttiva (UE) 2019/904 (*n. 20 dell'Allegato*): essa è volta a prevenire e a ridurre l'impatto sull'ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un'economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche che includono un divieto a livello dell'UE sull'utilizzo di prodotti in plastica monouso ogniqualvolta sono disponibili alternative. La direttiva sancisce il divieto di alcuni prodotti di plastica come posate, piatti, cannucce, bastoncini cotonati. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa, quali tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato e a monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate riferendo alla Commissione europea sui progressi compiuti, prevedendo poi una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026. Si fissa poi un obiettivo di raccolta pari al 90 per cento per il riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77 per cento entro il 2025) e si stabilisce che la produzione di queste bottiglie debba prevedere un contenuto di almeno il 25 per cento di plastica riciclata a partire dal 2025 per le bottiglie in PET e il 30 per cento a partire dal 2030 per tutte le bottiglie. La direttiva definisce inoltre dei requisiti di marcatura al fine di comunicare, per una serie di prodotti, alcune informazioni riguardanti le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto o, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, nonché la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione, definendo le responsabilità dei produttori e la raccolta dei dati con la previsione di misure di sensibilizzazione per alcuni tipi di prodotti. Si definiscono prescrizioni per gli Stati

membri volte a garantire che siano messe in atto disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore anche per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, nonché per informare i consumatori e incentivarli ad adottare comportamenti responsabili al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti con plastica. Il termine per il recepimento è fissato al 3 luglio 2021, salvo alcune eccezioni, prevedendo che le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024 e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a partire dal 31 dicembre 2024.

In ordine alle direttive, si segnala infine la previsione della direttiva (UE) 2019/1161 (n. 30 dell'Allegato) che promuove soluzioni per la mobilità pulita negli appalti pubblici. Essa interviene sulla direttiva 2009/33/CE, che, al fine di stimolare il mercato dei veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico aveva integrato la normativa dell'Ue sugli appalti pubblici orizzontali e aggiunto criteri di sostenibilità. Il nuovo titolo previsto fa esplicito riferimento al sostegno della mobilità a basse emissioni. Si prevede che gli Stati membri informino la Commissione europea sulle misure adottate per dare attuazione alla direttiva entro il 2 agosto 2022 e che presentino una relazione in merito entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni tre anni; la Commissione europea si prevede riesamini la direttiva entro il 31 dicembre 2027 ed il termine per il recepimento è fissato al 2 agosto 2021.

Sono altresì all'esame il *Doc. LXXXVI*, n. 3 (Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020) ed il *Doc. LXXXVII*, n. 3 (Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019).

La relazione consuntiva ricostruisce l'impegno e il contributo dell'Esecutivo italiano nel 2019 per lo sviluppo del processo di integrazione europea e la definizione del nuovo assetto istituzionale dell'Unione nonché per l'attuazione delle varie politiche di settore. Il testo si articola in quattro parti, relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, alle principali politiche orizzontali e settoriali, all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale ed infine al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Per i profili inerenti l'ambiente, il capitolo sei della parte seconda è dedicato alla materia ambientale, trattando l'attuazione della strategia sull'economia circolare e le politiche sul clima energia, e richiamando l'azione del governo per la partecipazione attiva al processo di definizione delle regole tecniche necessarie alla piena operatività dell'accordo di Parigi. Il paragrafo si sofferma sugli sviluppi della COP 25 e sugli obiettivi prioritari per il governo dal fine di progredire sull'azione per la difesa del clima. Si richiama il quadro dei provvedimenti adottati a livello europeo in materia, richiamando altresì le politiche di riduzione dei gas ad effetto serra anche nel settore dei trasporti nell'ottica di una progressiva decarbonizzazione del settore. Inoltre in ordine all'impegno riguardante il monitoraggio delle foreste italiane, il governo evidenzia la finalizzazione delle

attività per la realizzazione del primo rapporto nazionale sullo stato delle foreste in Italia (Raf Italia). Il documento si sofferma sul settore della tutela della biodiversità, richiamando le azioni intraprese dal governo per il contrasto al commercio illegale della fauna e della flora a minaccia di estinzione, trattando altresì le politiche per lo sviluppo sostenibile e quelle ambientali nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027, evidenziando al riguardo la necessità di sforzi maggiori per un efficace *climate-tracking*, volto a garantire la verifica di una spesa effettiva ambientalmente orientata. Il capitolo sette è dedicato alla tematica dell'energia con riferimenti all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica (par. 7.2), nonché al mercato interno del gas naturale (par. 7.3), mentre riferimenti alle tematiche di protezione ambientale sono contenuti altresì nel capitolo 8 riferito al settore dei trasporti, anche con riferimento al trasporto aereo e alla integrazione del sistema europeo di regolazione delle emissioni ETS.

Si segnala inoltre la parte quarta dedicata al coordinamento nazionale delle politiche europee, che tratta del contenzioso dinanzi alla corte di giustizia dell'Unione Europea e il tema delle procedure di infrazione pendenti, che riporta in materia ambientale il dato di 21 infrazioni, in relazione alle quali il documento ricorda come le tematiche in rilievo frequentemente coinvolgono le competenze dei diversi livelli amministrativi regionali e locali, evidenziando l'attuale impegno del governo ad un coordinamento tra amministrazioni centrali e locali nel dialogo con la commissione europea.

In ordine alla relazione programmatica, si ricorda che il programma della Commissione europea per il 2020 ribadisce la centralità del *green deal* europeo per mitigare il riscaldamento globale e rendere l'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050, prospettando interventi in tutti i settori produttivi. In tale ambito la Commissione prevede l'adozione di una legge europea per il clima, che traduca l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 in un impegno giuridicamente vincolante, rivedendo anche gli obiettivi climatici intermedi da raggiungere entro il 2030, con una riduzione di emissioni di gas serra di almeno il 50-55 per cento rispetto ai livelli del 1990 e presentare una nuova strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Si segnala poi il riferimento all'attuazione del piano di investimenti per un'Europa sostenibile con una nuova strategia in materia di finanza sostenibile; il *green deal* europeo si prefigge in tal senso di mobilitare, attraverso il bilancio dell'UE e gli strumenti associati, come il programma InvestEU ed il fondo per una transizione giusta, un sostegno alle regioni ed ai settori produttivi maggiormente colpiti dalla transizione per la loro dipendenza da combustibili fossili o da processi industriali altamente inquinanti. Per quanto riguarda la decarbonizzazione e la produzione e l'uso di energia, l'Italia ha raggiunto l'obiettivo nazionale di soddisfare il 17 per cento del proprio fabbisogno energetico con le energie rinnovabili entro il 2020. Il documento si sofferma sul tema della attuazione della strategia sull'economia circolare, sottolineando la necessità di valorizzare la circolarità quale priorità trasversale alle diverse politiche. Segnala poi, in materia di politiche per lo sviluppo sostenibile, il tema

della tutela della biodiversità e di una nuova strategia forestale, recando poi il riferimento alla integrazione del capitale naturale nelle politiche.

Infine, va rammentato come il Governo, nell'ambito dei negoziati sul Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, abbia sottolineato l'impegno in materia di mitigazione dei rischi idrogeologici e prevenzione dei rischi, richiamando il programma LIFE ed il tema della sinergia tra programmi di finanziamento al fine di affrontare le sfide della crescita sostenibile nel lungo periodo.

La presidente MORONESE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore MARTELLI (*Misto*) il quale si sofferma in primo luogo sul disposto di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1721, sottolineando al riguardo l'esigenza che la disciplina ivi prevista per la definizione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili sia configurata in modo tale da assicurare che la realizzazione di tali impianti avvenga senza determinare ulteriori impermeabilizzazioni di suolo.

Il senatore si sofferma quindi sul disposto di cui alla successiva lettera *i*) evidenziando in proposito, tra l'altro, la necessità di integrare tale disposizione contemplando, in aggiunta all'ipotesi dell'uso plurimo, anche quella della riattivazione di invasi e traverse.

Per quanto concerne la previsione di delega di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 5, il senatore Martelli sottolinea come l'esigenza della valorizzazione della silvicoltura a taglio breve debba essere perseguita con una particolare attenzione al bilancio energetico di tale attività.

Infine, per quanto riguarda il disposto di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 5, il senatore evidenzia alcuni aspetti della previsione che parrebbero meritevoli di un ulteriore approfondimento.

Più in generale richiama l'attenzione sulla correlazione esistente fra i temi oggetto dell'articolo 5 del disegno di legge in titolo e l'esigenza di una rivisitazione organica del cosiddetto decreto FER 1.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*), con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge in titolo, sottolinea in particolare l'esigenza che, nell'attuazione della previsione di delega di cui alla lettera *a*), sia assicurata un'adeguata interlocuzione a tutti i Ministeri titolari di competenze nell'ambito considerato, a cominciare dai Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, così da evitare un approccio che risulti eccessivamente sbilanciato sul fronte della valorizzazione delle esigenze economiche.

Dopo essersi brevemente soffermata sull'articolo 14 evidenziando il rilievo delle problematiche ad esso sottese, la senatrice richiama l'attenzione sull'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 ponendo l'accento sull'esigenza di un'attuazione della stessa capace di fornire indicazioni chiare agli operatori in sede applicativa.

La senatrice LA MURA (*M5S*) interviene soffermandosi sulle previsioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5 e rilevando, con riferimento alla prima, come la stessa – pur privilegiando per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi – non escluda il consumo di nuovo suolo a tal fini, nonché richiamando l'attenzione, per quanto riguarda la lettera *b*), sull'attuazione della stessa relativamente alle ipotesi di utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, ipotesi contemplata dalla successiva lettera *m*) che viene richiamata dalla citata lettera *b*).

Il senatore QUARTO (*M5S*) interviene con specifico riguardo alle problematiche sottese alla lettera *h*), volta a prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, al fine di promuoverne anche l'utilizzo energetico. Ritiene, al riguardo, che tale previsione necessiti di un approfondimento allo scopo di verificare i rischi che questo utilizzo può determinare sul versante idrogeologico. È infatti probabile che, per favorire l'utilizzo energetico, possa risultare necessario aumentare il livello di piena dell'invaso e questo potrebbe creare problemi dal punto di vista idrogeologico sui versanti prospicienti l'invaso medesimo. In proposito potrebbe essere opportuno valutare l'inserimento di un'ulteriore previsione che limiti l'applicabilità di queste misure a quei casi – ad esempio gli invasi montani – in cui problematiche del genere sopraindicato normalmente non si verificano.

La presidente MORONESE, di intesa con la relatrice Floridia, fissa a venerdì prossimo, alle ore 10, il termine entro il quale dovranno pervenire eventuali osservazioni di cui la relatrice potrà tener conto ai fini della predisposizione di uno schema di relazione relativamente al disegno di legge n. 1721 e degli schemi di parere relativi agli altri due documenti in titolo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (n. 166)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

La correlatrice LA MURA (*M5S*), di intesa con il correlatore FERRAZZI (*PD*), illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) chiede ai correlatori di valutare la possibilità di integrare lo schema di parere con un'osservazione re-

lativa all'esportazione all'estero delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza di veicoli, al fine di far sì che venga prevista in tali casi l'applicabilità della normativa dello stato di destinazione.

La correlatrice LA MURA (M5S), di intesa con il correlatore FERRAZZI (PD), si riserva di approfondire la richiesta avanzata dal senatore Arrigoni.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 166

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premessò:

– che lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

– che lo schema in titolo, è adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 14 della legge 4 ottobre 2019, n.117 (legge di delegazione europea 2018), che reca specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della predetta direttiva (UE) 2018/849, e che il termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2018/849 da parte degli Stati membri è il 5 luglio 2020;

– che il termine per l'esercizio della delega in questione risultava originariamente fissato – in ragione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 117 del 2019 e dall'articolo 31 commi 1 e 3 della legge n. 234 del 2012 – al 5 giugno 2020;

– che al riguardo deve tenersi conto che, in relazione a tale termine – per effetto della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2020 – lo stesso, in quanto ricompreso tra quelli venuti a scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, è stato prorogato di tre mesi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalla citata legge n. 117 del 2019;

– che la direttiva 2018/849 mira in particolare a rendere più affidabile la comunicazione dei dati relativi alla gestione di tali rifiuti da parte degli Stati membri verso la Commissione europea. Ai fini del suo recepimento, il testo in esame novella quindi la previgente disciplina, recata dal decreto legislativo n. 209 del 2003, anche al fine di aggiornarne i riferimenti normativi interni riguardanti norme ormai abrogate, e coordinarla con il codice ambientale;

considerato in particolare:

– che, in riferimento all'autorizzazione ai centri di raccolta per lo smaltimento dei veicoli a motore sarebbe opportuno specificare quali sono le attività che si possono compiere con l'autorizzazione, ovvero R4, R12

e/o R13, al fine di porre rimedio alle conseguenze derivanti dall'attuale diversificazione delle autorizzazioni, che mette in competizione, non corretta, gli impianti;

– che, in merito al disposto del comma 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, va rammentato che il registro a cui si fa riferimento nel testo vigente della previsione è già stato abrogato, con effetto dal 1° novembre 2020, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, emanato per adeguare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 98 del 2017;

– che, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera o), dello schema, il termine di «7 giorni» dalla presa in carico del veicolo potrebbe risultare troppo breve e causa di difficoltà in fase applicativa;

– che inoltre, sempre con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera o), dello schema, parrebbe opportuno chiarire che il termine in questione decorre dal momento dell'ingresso del veicolo nel centro di raccolta;

– che, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera u), dello schema, sembrerebbe opportuno integrare la previsione con il riferimento all'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina proprio il rilascio delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale, anche in considerazione di un'esigenza di coordinamento con l'attuale assetto normativo sul punto come risultante dai richiamati articoli 208 e 209 citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

– che, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera ii), dello schema, la previsione della sospensione dell'autorizzazione anche per errori e incompletezza sembrerebbe suscettibile di penalizzare in maniera eccessiva gli impianti, tenuto conto che esiste una sostanziale differenza tra chi trasmette la dichiarazione nei termini, pur con qualche errore, e chi invece non la trasmette, e che, pertanto, non sarebbe ragionevole sanzionare le due condotte nello stesso modo;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), al numero 4), dopo le parole: *alla lettera p)*, inserire le seguenti: *dopo le parole «di cui alla lettera o), autorizzato»* sono inserite le seguenti: «per le operazioni R4, R12 e/o R13 di cui all'Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e;

b) all'articolo 1, comma 1, inserire, dopo la lettera l), la seguente: *l-bis)* all'articolo 5, comma 10, le parole da «registro di entrata» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «registro unico dei veicoli fuori uso da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con Decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino al 1° novembre 2020, le predette annotazioni avvengono sul registro di entrata e di uscita

dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.» ;

c) all'articolo, 1 comma 1, lettera o), al numero 2), sostituire le parole *entro 7 giorni dalla presa incarico* con le seguenti *entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta*;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera u), al numero 3, dopo le parole *sono soppresse* inserire le seguenti: *e sono aggiunte le parole «ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»*;

e) all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera ii) con la seguente:

ii) all'articolo 13, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione, si applica altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 16 giugno 2020

Plenaria

171^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,40.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE
AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 11 giugno 2020, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (n. 166)
(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, presenta uno schema di osservazioni favorevoli sullo schema di decreto, ricordando che le modifiche alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, disposte dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, concernono le procedure di riesame da parte della Commissione europea e di emanazione di atti di esecuzione e atti delegati, la soppressione dell'obbligo di relazione triennale degli

Stati membri, l'obbligo di trasmissione annuale dei dati sul raggiungimento degli obiettivi di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli fuori uso.

Lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), per dare attuazione all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, il cui termine verrà a scadere il 5 settembre 2020.

Il Relatore ritiene, infine, che lo schema di decreto provvede a dare seguito ai criteri specifici di delega di cui all'articolo 14 della legge n. 117 del 2019, relativi alla responsabilità estesa del produttore, al riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso e al sistema di tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, e che esso provvede a dare compiuta attuazione all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849. Propone quindi di formulare osservazioni favorevoli.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, a differenza del provvedimento in esame, il Governo ha disatteso le indicazioni di delega stabilite dal Parlamento nell'ambito dell'atto del Governo n. 167, relativo ai RAEE e ai rifiuti di pile e accumulatori, e sulla questione di sfalci e potature di giardini urbani.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 giugno.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*), relatrice, illustra i contenuti della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2019, presentata il 18 maggio 2020 in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno che si è concluso.

Il testo della Relazione consuntiva relativa al 2019 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento allo sviluppo del processo di integrazione europea, ai negoziati sul nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e alla *Brexit*, mentre il secondo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della governance economica, dell'Unione bancaria e dei servizi finanziari.

La seconda parte, quella più consistente del documento, è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali, tra cui le politiche per la migrazione, il mercato interno (beni e servizi, digitale, capitali), le imprese, l'ambiente, energia, trasporti, agricoltura, politica estera e allargamento, giustizia e affari interni, pubblica amministrazione, nonché occupazione, affari sociali, salute, istruzione, gioventù, cultura e turismo.

La parte terza, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2019 e dello stato di attuazione del ciclo settennale 2014-2020, con uno sguardo sul futuro della politica di coesione post 2020, che ovviamente è oggi in parte superato dagli sviluppi conseguenti alla pandemia da Covid-19 e alle necessità di rilancio dell'economia europea.

La quarta parte è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli enti territoriali, tra cui l'attività di «informazione qualificata» sulle proposte legislative europee. Rispetto all'anno precedente, si aggiunge un capitolo sul coordinamento in materia di aiuti di Stato.

In tale contesto, si dà anche conto del contenzioso in atto dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione e del pre-contenzioso relativo alle procedure di infrazione. Rispetto alle complessive 70 procedure di fine 2018, il numero delle procedure a fine 2019 era lievemente aumentato, attestandosi a 77, di cui 66 per violazione del diritto dell'UE e 11 per ritardo nell'attuazione. Attualmente (ultimo aggiornamento del 14 maggio 2020) il numero delle procedure a carico del nostro Paese è salito a 83, di cui 68 per violazione del diritto dell'Unione e 15 per mancato recepimento di direttive. Preoccupazione destano, poi, le 4 procedure pendenti ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, ovvero per mancata attuazione di una precedente sentenza di condanna, che sono quelle suscettibili di infliggere al nostro Paese sanzioni pecuniarie, come già avviene per le 5 sentenze emesse dalla Corte relativamente a contratti formazione lavoro, discariche abusive, rifiuti in Campania, acque reflue urbane, e mancato recupero di aiuti di Stato per Venezia e Chioggia.

Infine, la Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'Unione e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2019 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quinto allegato reca l'elenco degli acronimi. Il quarto allegato contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2019, su proposte legislative e altri documenti europei, e per ognuna di esse si riporta per intero il dispositivo delle indicazioni di indirizzo politico, accompagnato da una descrizione delle azioni messe in atto dal Governo per darvi seguito.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) si sofferma sulla parte terza della Relazione, in materia di politica di coesione, per chiedere di conoscere la cifra effettiva di finanziamenti inutilizzati, relativi all'esercizio 2014-2020.

Con riferimento alle procedure di infrazione, chiede di conoscere i contenuti delle quattro procedure aperte ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, nell'auspicio di poterle portare a soluzione ed evitare così il rischio di ulteriori sanzioni pecuniarie a carico dello Stato.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di sapere a quanto ammontano le sanzioni che ad oggi l'Italia è tenuta a pagare per le cinque sentenze ex articolo 260 e se tra le procedure di infrazione per ritardo o mancata attuazione sono computate anche le direttive sui rifiuti oggetto degli atti del Governo nn. 166, 167, 168 e 169. A tale riguardo, mette in evidenza l'asimmetria tra alcuni indirizzi politici stabiliti dal Parlamento nel 2019, che sembrano del tutto disattesi dal Governo.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di conoscere le materie oggetto delle 68 procedure di infrazione per violazione del diritto europeo e soprattutto da chi sono state avviate presso la Commissione europea. Sottolinea, quindi, l'importanza di intervenire sin dalla fase ascendente del diritto europeo, per evitare di dover subire, poi, il recepimento di normative non aderenti alle caratteristiche proprie del nostro Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto dei numerosi atti europei pervenuti per l'esame parlamentare in fase ascendente, di cui è consultabile l'elenco presso gli uffici.

Segue un dibattito in cui intervengono le senatrici GINETTI (*IV-PSI*) e BONINO (*Misto-PEcEB*), e i senatori CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) e FAZZOLARI (*FdI*), sull'importanza primaria per la 14^a Commissione di dedicarsi all'esame delle proposte legislative europee in fase ascendente

e di rafforzare a tal fine il lavoro di squadra con le strutture governative a Bruxelles e a Roma per sostenere gli interessi nazionali nel contesto europeo.

Il PRESIDENTE, quindi, propone alla Commissione l'istituzione di una Sottocommissione pareri per la fase ascendente, dedicata interamente all'esame delle proposte legislative europee e di eventuali altri documenti europei, riprendendo una prassi seguita sin dalla XV Legislatura, e invita, a tal fine, i Gruppi parlamentari a designare i rispettivi membri, in maniera da giungere a una composizione che tenga conto della proporzione tra i Gruppi e della rappresentanza dei Gruppi minori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,25.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 166

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), della stessa legge;

ricordato che articoli 2 e 3 della medesima direttiva (UE) 2018/849 sono invece oggetto di recepimento da parte dell'atto del Governo n. 167, in materia di rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

rilevato che, per quanto riguarda il termine per l'esercizio della delega, che verrebbe a scadere il 5 giugno 2020, esso è prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge «cura Italia» n. 18 del 2020, che ha prorogato tutti i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale dovuto al Covid-19, e che, pertanto, il termine per l'esercizio della delega verrà a scadere il 5 settembre 2020;

considerato che le modifiche disposte dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, concernono le procedure di riesame da parte della Commissione europea e di emanazione di atti di esecuzione e atti delegati, la soppressione dell'obbligo di relazione triennale degli Stati membri, l'obbligo di trasmissione annuale dei dati sul raggiungimento degli obiettivi di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli fuori uso;

considerati i criteri specifici di delega relativi alla responsabilità estesa del produttore, al riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso e al sistema di tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi;

valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto dei pertinenti criteri direttivi di delega di cui all'articolo 14 della legge n. 117 del 2019,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Martedì 16 giugno 2020

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, approvato nella seduta del 13 dicembre 2017

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 12 alle ore 13,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 16 giugno 2020

Comitato X

**Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia**

Riunione n. 15

Coordinatrice: Piera AIELLO (M5S)

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 14,30

Plenaria

77^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
MORRA*

La seduta inizia alle ore 14,42.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei Deputati.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati VERINI (*PD*), BARTOLOZZI (*FI*), FERRO (*FDI*), CANTALAMESSA (*Lega*) e MIGLIORINO (*M5S*), nonché i senatori GIARRUSSO (*Misto*) e VITALI (*FIBP-UDC*).

Il PRESIDENTE rende precisazioni.

Audizione del Direttore Generale della Direzione detenuti e trattamento – del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Giulio Romano. Ricorda all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Il dottor Giulio ROMANO svolge una relazione, parzialmente secretata, sulle attività svolte dalla Direzione Generale dei detenuti e del trattamento in preparazione della nota interna del 21 marzo 2020, descrivendo la situazione determinatasi all'interno degli istituti penitenziari in seguito alla diffusione del contagio da COVID-19. Rappresenta altresì i risultati emersi dal confronto con le Autorità sanitarie e con i magistrati di sorveglianza. Svolge inoltre alcune considerazioni sulle conseguenze che la suddetta nota ha determinato nell'esecuzione penale con riferimento ai detenuti in regime di 41-*bis* e alta sicurezza.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni la deputata FERRO (*FDI*), nonché i senatori GIARRUSSO (*Misto*), VITALI (*FIBP-UDC*) e GRASSO (*Misto-LeU*).

Il dottor ROMANO risponde ai quesiti formulati.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

Plenaria**78ª Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente***MORRA**

La seduta inizia alle ore 21.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei Deputati.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto dottor Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, accompagnato dal dottor Vito Di Giorgio, Procuratore Aggiunto, e dal dottor Fabrizio Monaco, Sostituto Procuratore. Ricorda agli auditi che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, hanno la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Chiede, quindi, agli auditi di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Il dottor Maurizio DE LUCIA svolge una relazione sulla situazione della criminalità organizzata in provincia di Messina, con riferimento alle specificità proprie delle diverse aree del territorio quali la costa tirrenica, il parco dei Nebrodi e la zona di Taormina. Espone altresì i problemi derivanti dalle carenze degli organici dei magistrati e delle infrastrutture edilizie assegnate agli uffici giudiziari messinesi.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti il PRESIDENTE, i deputati Piera AIELLO (*M5S*) e VERINI (*PD*), nonché il senatore GIARRUSSO (*Misto*).

Il dottor DE LUCIA e il dottor DI GIORGIO forniscono i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 21,58.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 16 giugno 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del presidente della Società gestione impianti nucleari (Sogin s.p.a.), ing. Luigi Perri, e dell'amministratore delegato, ing. Emanuele Fontani

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della Società gestione impianti nucleari (Sogin s.p.a.), Luigi Perri, e dell'amministratore delegato, Emanuele Fontani, sulla gestione dei rifiuti radioattivi.

Luigi PERRI, *presidente della Società gestione impianti nucleari (Sogin s.p.a.)*, ed Emanuele FONTANI, *amministratore delegato della Società gestione impianti nucleari (Sogin s.p.a.)*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni VIANELLO (*M5S*), Rossella MURONI (*LeU*), Manfredi POTENTI (*Lega*), Tullio PATASSINI (*Lega*), i senatori Pietro LOREFICE (*M5S*), Massimo Vittorio BERUTTI (*FI-BP*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Emanuele FONTANI, *amministratore delegato della Società gestione impianti nucleari (Sogin s.p.a.)*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.